Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 11 del 15 gennaio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1991 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1991.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 1991, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1991 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 1992.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 1991

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
243.		
22 marzo 1991, Roma Accordo tra Italia e Zambia di consolidamento del debito	22 marzo 1991	7
244.		
22 aprile-15 maggio 1991, Singapore Scambio di Lettere tra Italia e Singapore, sull'accesso ed il trattamento delle navi mercantili nei porti dei due Paesi	15 maggio 1991	15
245.		
9 giugno 1991, Il Cairo Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Egitto	9 giugno 1991	27
246.		
13 giugno 1991, Roma Protocollo tra Italia e Giordania relativo al programma di cooperazione tecnica e finanziaria per il periodo 1991-1993, con allegato	13 giugno 1991	43
247.		
26-27 giugno 1991, New York Scambio di Lettere tra Italia e UNICEF per la vendita in Italia di materiale promozionale dell'UNICEF	27 giugno 1991	53
248.		
3 luglio 1991, Roma Scambio di Lettere tra Italia e Albania per la concessione all'Albania di un credito	3 luglio 1991	61
249.		
4 luglio 1991, Bangkok Memorandum d'intesa tra Italia e Thailandia concernente un programma di test relativi al voltaggio e ai sistemi di controllo della velocità di generatori sincronici, con allegato	4 luglio 1991	69

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
Convenzione Italia tra e Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo (Atene, 3 settembre 1987). *Vedi legge n. 445 del 30 dicembre 1989 in* G.U. *n. 17* S.O. *del 22 gennaio 1990.*	20 settembre 1991
Convenzione tra Italia e Argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale (Roma, 9 dicembre 1987). *Vedi legge n. 224 del 30 luglio 1990 in* G.U. *n. 186* S.O. *del 10 agosto 1990.*	1° agosto 1991
Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Venezuela (Roma, 7 giugno 1988). *Vedi legge n. 260 del 6 agosto 1991 in* G.U. *n. 192 del 17 agosto 1991.*	1° novembre 1991

243.

Roma, 22 marzo 1991

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Zambia di consolidamento del debito, con Allegati

(Entrata in vigore: 22 marzo 1991)

N.B. — Accordo firmato in base al Processo Verbale firmato dai Paesi membri del Club di Parigi il 12 luglio 1990. Gli Allegati di natura tecnica non vengono pubblicati.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Zambia in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 12th July, 1990 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the arrears as at 30th June, 1990 and not yet paid on commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Zambia relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works as well as to financial Conventions concluded before 1st January, 1983 -with an original maturity of more than one year- covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

b) the debts for both principal and interest due to Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Zambia, within the period 1st July, 1990-31st December, 1991 and not paid, relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Zambia concluded on 25th January, 1984 and 10th September, 1986 according to Paris Club Agreed Minutes dated 16th May, 1983. 20th July, 1984 and 4th March 1986 (Annex 2);

c) the arrears of the debts indicated in paragraph b) above, as at 30th June, 1990 and not yet paid (Annex 3);

d) the late interest accrued as at 30th June, 1990 on debts mentioned in paragraphs a) and c) above, calculated at the rates of interest indicated in the following Article III, paragraph 2 (Annex 4).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, will be transferred -in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions- by the Bank of Zambia, acting on behalf of the Government of the Republic of Zambia (hereinafter referred to as "Bank") to "SACE" in 12 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th September, 1999 and the last one on 31st March, 2005.

ARTICLE III

1) The "Bank" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest for deferred payment which shall be calculated on any debt mentioned in Article I and unpaid at maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from the maturity -as regards debts indicated in Article I, a), b) and c)- and from the 1st July, 1990 -as regards debts indicated in Article I, d)- until the full settlement of the debt and shall be calculated at the rate of 8,20% p.a. and of 4,85% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras and U.S. Dollars.

3) The aforesaid interest shall be transferred -in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions- half yearly (31st March-30th September) starting on 31st March, 1991.

It is understood that the interest due up to 30th June, 1990 on debts mentioned in Article I, paragraphs a) and c) will be rescheduled according to the provisions set forth in Article II.

ARTICLE IV

1) The 70% of interest accrued from 1st July, 1990 up to 31st December, 1991 accordingly to the provision of Article III on the debts indicated in Article I, will be paid to "SACE" on 30th June, 1992.

For the deferred payment the "Bank" undertakes to pay and to transfer to "SACE" on the same date of 30th June, 1992 interest calculated at the rate of 13.30 p.a. and of 6,9..% p.a. as regards debts

respectively payable in Italian Liras and U.S. Dollars;
2) The residual 30% of interest will be paid on due dates.

ARTICLE V

The "Bank" undertakes to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively all debts, covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law, or related to aid loans not rescheduled under the provisions of the present Agreement, due as at 12th July, 1990 and not yet paid, on 31st December, 1991.

For the deferred payment the "Bank" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively on the same date of 31st December, 1991 interest calculated at the rate of12,2% p.a., of9,1.% p.a. and of9,4..% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, U.S. Dollars and ECU.

ARTICLE VI

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Zambia's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contacts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

ARTICLE VII

The provisions of the present Agreement will apply provided that:

- the condition envisaged in Section IV, point 3, first paragraph of the Agreed Minute signed in Paris on 12th July, 1990 has been fulfilled before 31st May, 1991;
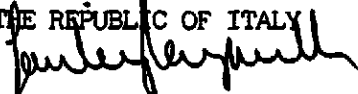
- and, as regards 1991 maturities , that the condition envisaged in the same Section IV, point 3, second paragraph of the said Agreed Minute of 12th July 1990 has been fulfilled before 30th September, 1991.

ARTICLE VIII

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on march 22nd 1991, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ZAMBIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:

a) degli arretrati al 30 giugno 1990 non ancora pagati relativi ai debiti commerciali e finanziari per capitale ed interessi contrattuali dello Zambia nei confronti dell'Italia, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o per l'esecuzione di lavori, nonchè a Convenzioni finanziarie, stipulati anteriormente al primo gennaio 1983 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti da garanzia dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 1);
b) dei debiti per capitale ed interessi dello Zambia nei confronti della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"), in scadenza dal primo luglio 1990 al 31 dicembre 1991 e non ancora pagati, derivanti dagli Accordi di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, stipulati il 25 gennaio 1984 e il 10 settembre 1986 in applicazione dei Processi Verbali del Club di Parigi del 16 maggio 1983, 20 luglio 1984 e 4 marzo 1986 (Allegato 2);
c) degli arretrati dei debiti di cui al precedente paragrafo b), in scadenza al 30 giugno 1990 e non ancora pagati (Allegato 3);
d) dell'interesse di mora maturato al 31 giugno 1990 sui debiti di cui ai precedenti paragrafi a) e c), calcolato ai tassi d'interesse di cui al seguente Articolo III, paragrafo 2 (Allegato 4).

I suddetti Allegati che costituiscono parte del presente Accordo potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dalla Banca dello Zambia, agente per conto del Governo della Repubblica dello Zambia (qui di seguito denominata "Banca") alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 30 settembre 1999 e l'ultima il 31 marzo 2005.

ARTICOLO III

1) La "Banca" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" gli interessi di ritardato regolamento che saranno calcolati su ogni debito di cui all'Articolo I non pagato alla scadenza originaria.
2) Tali interessi matureranno a partire dalla scadenza originaria, per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I, a), b) e c), - e dal primo luglio 1990 - per quanto concerne i debiti di cui al precedente Articolo I, d) fino al regolamento totale del debito, e saranno calcolati al tasso dell'8,20 % annuo e del 4,85 % annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane e in dollari USA.
3) Tali interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - semestralmente (31 marzo-30 settembre), a decorrere dal 31 marzo 1991.
Resta inteso che l'interesse dovuto al 30 giugno 1990 verrà ristrutturato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente Articolo II.

ARTICOLO IV

1) Il 70% degli interessi maturati dal primo luglio 1990 al 31 dicembre 1991 conformemente alle disposizioni dell'Articolo III sui debiti indicati all'Articolo I, sarà pagato alla "SACE" il 30 giugno 1992.
Per il ritardato regolamento la "Banca" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" alla stessa data del 30 giugno 1992 gli interessi calcolati al tasso del 13,30 % annuo e del 6,9% annuo per quanto concerne i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane e dollari USA;
2) Il residuo 30% verrà pagato alle scadenze indicate.

ARTICOLO V

La "Banca" si impegna a trasferire - il 31 dicembre 1991 - alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente tutti i debiti coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana, o relativi a crediti di aiuto non ristrutturati ai sensi del presente Accordo, in scadenza al 12 luglio 1990 e non ancora pagati.
Per il ritardato regolamento la "Banca" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente alla stessa data del 31 dicembre 1991 gli interessi calcolati al tasso del 12,2% annuo, del 9,1% annuo e del 9,4% annuo per quanto concerne i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane, dollari USA ed ECU.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni dello Zambia menzionati all'Articolo I del presente Accordo.
Di conseguenza, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o convenzioni finanziarie, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate purchè:
- la condizione di cui alla sezione IV, punto 3, primo paragrafo del Processo Verbale firmato a Parigi il 12 luglio 1990 sia stata realizzata anteriormente al 31 maggio 1991;
- e, per quanto concerne le scadenze del 1991, purchè la condizione di cui alla medesima Sezione IV, punto 3, secondo paragrafo del medesimo Processo Verbale del 12 luglio 1990 sia stata realizzata anteriormente al 30 settembre 1991.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrera in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 22 marzo 1991 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

244.

Singapore, 22 aprile-15 maggio 1991

Accordo Italia-Singapore, effettuato mediante scambio di note, sull'accesso e il trattamento delle navi mercantili nei porti dei due Paesi

(Entrata in vigore: 15 maggio 1991)

AMBASCIATA D'ITALIA
SINGAPORE

Prot. N. 00824

The Embassy of the Republic of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore and, referring to the latter's Note N. MFA/396/89 dated 3 May 1989, has the honour to submit the following text of an agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Singapore on the access to and treatment of ships in the ports of the two States:

"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY ON THE ACCESS TO AND TREATMENT OF SHIPS IN THE PORTS OF THE TWO STATES

THE GOVERNMENT of the REPUBLIC OF SINGAPORE and THE GOVERNMENT of the REPUBLIC OF ITALY (hereinafter collectively referred to as "Contracting Parties" and each referred to as Contracting Party).

Desiring to define the conditions under which the ships of each Contracting Party shall have access to the ports of the other Contracting Party;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Each Contracting Party shall ensure in its ports to the ships of the other Contracting Party the same treatment it reserves to its own ships, except for the advantages and privileges reserved to its own ships under its respective laws as regards fishing, coasting, local traffic and towage navigation.

ARTICLE 2

The term "SHIP" of one Contracting Party shall refer to all commercial ships, which are registered in the territory of such Contracting Party and fly its flag in accordance with its national laws.

This Agreement shall not apply to:

- Ships at the exclusive service of the Armed Forces
- Ships for hydrographic, oceanographic and scientific research
- Fishing Ships
- Ships of length not exceeding 24 meters
- Ships below standard.

ARTICLE 3

Each Contracting Party may propose amendments of this Agreement to the other Contracting Party. Agreed amendments shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have notified each other of the completion of their constitutional procedures.

ARTICLE 4

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties shall have notified each other of the completion of their constitutional procedures.

This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall continue in force for a similar period or periods, unless either Contracting Party notifies the other in writing, six months before the expiry of the initial or any subsequent period of its intention to terminate the Agreement. The notice of termination shall become effective six months after it has been received by the other Contracting Party."

The Embassy proposes that this Note, together with the Ministry's Note of confirmation, shall constitute an agreement between the Governments of Singapore and Italy.

Having the Italian relevant constitutional procedures already been fulfilled, said agreement will enter into force on the date of the Ministry's Note, if the latter states that also the Singaporean constitutional procedures so allow.

The Embassy of the Republic of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore the assurances of its highest consideration.

Singapore, 22 April 1991

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
RAFFLES CITY TOWER
SINGAPORE 0617

MFA 290/91

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore presents its compliments to the Embassy of the Republic of Italy and has the honour to refer to the latter's Note Prot. N.00824 dated 22 April 1991, text of which reads as follows:

""The Embassy of the Republic of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore and, referring to the latter's Note N. MFA/396/89 dated 3 May 1989, has the honour to submit the following text of an agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Singapore on the access to and treatment of ships in the ports of the two States:

"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY ON THE ACCESS TO AND TREATMENT OF SHIPS IN THE PORTS OF THE TWO STATES

THE GOVERNMENT of the REPUBLIC OF SINGAPORE and THE GOVERNMENT of the REPUBLIC OF ITALY (hereinafter collectively referred to as "Contracting Parties" and each referred to as Contracting Party).

Desiring to define the conditions under which the ships of each Contracting Party shall have access to the ports of the other Contracting Party;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Each Contracting Party shall ensure in its ports to the ships of the other Contracting Party the same treatment it reserves to its own ships, except for the advantages and privileges reserved to its own ships under its respective laws as regards fishing, coasting, local traffic and towage navigation.

ARTICLE 2

The term "SHIP" of one Contracting Party shall refer to all commercial ships, which are registered in the territory of such Contracting Party and fly its flag in accordance with its national laws.

This Agreement shall not apply to:

- Ships at the exclusive service of the Armed Forces
- Ships for hydrographic, oceanographic and scientific research
- Fishing ships
- Ships of length not exceeding 24 meters
- Ships below standard

ARTICLE 3

Each Contracting Party may propose amendments of this Agreement to the other Contracting Party. Agreed amendments shall enter into force on the date on which the Contracting Parties have notified each other of the completion of their constitutional procedures.

ARTICLE 4

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties shall have notified each other of the completion of their constitutional procedures.

This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall continue in force for a similar period or periods, unless either Contracting Party notifies the other in writing, six months before the expiry of the initial or any subsequent period of its intention to terminate the Agreement. The notice of termination shall become effective six months after it has been received by the other Contracting Party."

The Embassy proposes that this Note, together with the Ministry's Note of confirmation, shall constitute an agreement between the Governments of Singapore and Italy.

Having the Italian relevant constitutional procedures already been fulfilled, said agreement will enter into force on the date of the Ministry's Note, if the latter states that also the Singaporean constitutional procedures so allow.

The Embassy of the Republic of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore the assurances of its highest consideration.""

The Ministry has the honour to confirm that the Government of the Republic of Singapore accepts the text of the agreement incorporated in the above Note of the Embassy and, the relevant Singapore constitutional procedures so allowing, the said agreement will enter into force on the date of the present Note.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Italy the assurances of its highest consideration.

SINGAPORE
15 May 1991

Embassy of the Republic of Italy
Singapore

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore e, con riferimento alla Nota N. MFA/396/89 di quest'ultimo - datata 3 maggio 1989 - ha l'onore di presentare il seguente testo di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, concernente l'accesso e il trattamento delle navi nei porti dei due Stati:

"ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONCERNENTE L'ACCESSO E IL TRATTAMENTO DELLE NAVI NEI PORTI DEI DUE STATI"

Il Governo della Repubblica di Singapore e il Governo della Repubblica Italiana, (qui di seguito denominati "Parti Contraenti" e ciascuno denominato "Parte Contraente")

Desiderosi di definire le condizioni ai sensi delle quali le navi di ciascuna Parte Contraente avranno accesso ai porti dell'altra Parte Contraente;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ciascuna Parte Contraente assicurerà nei propri porti alle navi dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento riservato alle proprie navi, fatti salvi i vantaggi e i privilegi riservati alle proprie navi ai sensi delle rispettive normative vigenti per quanto riguarda la pesca, il cabotaggio, il traffico locale e la navigazione a traino.

ARTICOLO 2

Il termine "nave" di una Parte Contraente si riferirà a tutte le navi mercantili registrate nel territorio di detta Parte Contraente, e batterà la sua bandiera conformemente alle normative vigenti nel Paese.

Il presente Accordo non si applicherà a:

- Navi al servizio esclusivo delle Forze Armate;

- Navi destinate alla ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;

- Pescherecci;

- Battelli di lunghezza non superiore ai 24 metri;

- Navi al di sotto dello standard.

ARTICOLO 3

Ciascuna Parte Contraente potrà proporre all'altra Parte Contraente emendamenti al presente Accordo. Gli emendamenti concordati entreranno in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto completamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 4

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto completamento delle loro procedure costituzionali.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e resterà in vigore per un ulteriore/ulteriori quinquenni, a meno che una delle Parti Contraenti non comunichi per iscritto all'altra, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un qualsiasi quinquennio successivo, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.

L'Ambasciata propone che la presente Nota, unitamente alla Nota di conferma del Ministero, costituiscano un Accordo tra i Governi di Singapore e d'Italia.

Essendo già state ultimate le procedure costituzionali italiane, detto Accordo entrerà in vigore alla data della Nota del Ministero, allorquando quest'ultimo dichiari che anche le procedure costituzionali di Singapore sono state portate a termine.

L'Ambasciata della Repubblica Italiana coglie questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore i sensi della piu alta considerazione.

Singapore, 22 aprile 1991

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RAFFLES CITY TOWER
SINGAPORE 0617

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana e ha l'onore di fare riferimento alla Nota di quest'ultima - Prot. N.00824 del 22 aprile 1991 - il cui testo viene riportato qui di seguito:

"L'Ambasciata della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore e, con riferimento alla Nota N. MFA/396/89 di quest'ultimo - datata 3 maggio 1989 - ha l'onore di presentare il seguente testo di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, concernente l'accesso il trattamento delle navi nei porti dei due Stati:

"ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONCERNENTE L'ACCESSO E IL TRATTAMENTO DELLE NAVI NEI PORTI DEI DUE STATI"

Il Governo della Repubblica di Singapore e il Governo della Repubblica Italiana, (qui di seguito denominati "Parti Contraenti" e ciascuno denominato "Parte Contraente"),

Desiderosi di definire le condizioni ai sensi delle quali le navi di ciascuna Parte Contraente avranno accesso ai porti dell'altra Parte Contraente;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ciascuna Parte Contraente assicurerà nei propri porti alle navi dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento riservato alle proprie navi, fatti salvi i vantaggi e i privilegi riservati alle proprie navi ai sensi delle rispettive normative vigenti per quanto riguarda la pesca, il cabotaggio, il traffico locale e la navigazione a traino.

ARTICOLO 2

Il termine "nave" di una Parte Contraente si riferirà a tutte le navi mercantili registrate nel territorio di detta Parte Contraente, e batterà la sua bandiera conformemente alle normative vigenti nel Paese.

Il presente Accordo non si applicherà a:

- Navi al servizio esclusivo delle Forze Armate;

- Navi destinate alla ricerca idrografica, oceanografica scientifica;

- Pescherecci;

- Battelli di lunghezza non superiore ai 24 metri;

- Navi al di sotto dello standard.

ARTICOLO 3

Ciascuna Parte Contraente potrà proporre all'altra Parte Contraente emendamenti al presente Accordo. Gli emendamenti concordati entreranno in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto completamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 4

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto completamento delle loro procedure costituzionali.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e resterà in vigore per un ulteriore/ulteriori quinquenni, a meno che una delle Parti Contraenti non comunichi per iscritto all'altra, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un qualsiasi quinquennio successivo, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.

L'Ambasciata propone che la presente Nota, unitamente alla Nota di conferma del Ministero, costituiscano un Accordo tra i Governi di Singapore e d'Italia.

Essendo già state ultimate le procedure costituzionali italiane, detto Accordo entrerà in vigore alla data della Nota del Ministero, allorquando quest'ultimo dichiari che anche le procedure costituzionali di Singapore sono state portate a termine.

L'Ambasciata della Repubblica Italiana coglie questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore i sensi della piu alta considerazione".

Il Ministero ha l'onore di confermare che il Governo della Repubblica di Singapore accetta il testo dell'Accordo incorporato nella Nota sopra riportata dell'Ambasciata e, allorquando le procedure costituzionali di Singapore saranno state ultimate, detto Accordo entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Singapore coglie questa occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della più alta considerazione.

SINGAPORE
15 maggio 1991

Ambasciata della Repubblica Italiana
Singapore

245.

Il Cairo, 9 giugno 1991

Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto

(Entrata in vigore: 9 giugno 1991)

PROTOCOL ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Within the framework of the XII Executive Programme of the Cultural Agreement between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Italy for the years 1990-92 signed in Cairo on the 23/11/89, aiming at strengthening and to develop the scientific and technological cooperation between the two Countries, the Parties have agreed on the following Protocol.

Art.1

Evaluation of the state of the scientific and technological cooperation between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Italy.

The Parties underline the favorable trend of the scientific relations between the Universities and the specialized scientific Institutions of both Countries.

The two Parties acknowledge with satisfaction the signature of the Protocol on Scientific and Technological Cooperation between the Italian National Research Council (CNR) and the Egyptian Academy for Scientific and Technological Research (ASRT), that occurred in Rome on the 27/6/90.

The Parties express their satisfaction for:
- The Agreement on scientific and technological Cooperation between the Napoli "Federico II" University and Alexandria and Cairo Universities;
- The Agreement for the scientific cooperation between the Rome University "Tor Vergata" and the Alexandria University in the fields of: medical sciences, engineering, applied technologies, economics, basic sciences, human sciences, sciences relevant to the common Mediterranean culture, signed in Rome on the 23/1/88;
- The Agreement between the Udine University and the "Desert Research Center" (Ministry of Agrioulture of ARE) in the field of the "struggle against desertification";
- The Protocol of Cooperation between the Italian National Institute of Geophysics and the Helwan Institute of Astronomy and Geophysics, signed in Rome on the 5/4/1989;

- The collaboration between the International Centre for Theoretical Physics (ICTP) and the Third World Academy of Sciences (TWAS) and the Egyptian scientific community;
- The cooperation between the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) and the Egyptian Focal Point for Genetic Engineering and Biotechnology at ASRT;
- The collaboration between the Italian Commission for Nuclear and Alternative Energy Sources (ENEA) and the Egyptian Atomic Energy Authority (AEA), regulated by the agreement drawn up in 1973.

Both Parties will encourage similar bilateral agreements in areas of common interest.

In addition, the Parties acknowledge with satisfaction the Protocol between the Government of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt concerning 1989-1991 Technical and Financial Cooperation Programme, signed in Cairo on the 2/3/1989. The cooperation is particulary significant in the fields of Technological Innovation and Management, Training, Research and Equipment in the health sector, as well as in the urbanistic one and in the preservation and safeguard of the Egyptian cultural heritage, with Cairo University and the Faculty of Law of Alexandria University.

Art.2

Programme of activities of scientific and technological cooperation.

The Parties intend to promote a direct collaboration between the two Countries' Research and Development Institutes, High Institutes, Universities.

The two Parties expressed willingness to intensify the cooperation programmes and, consequently, they will jointly identify the sectors in which to develop the future cooperation.

The scientific and technological cooperation between the two Parties will include :

a) joint research and training projects in the fields of mutual interest;
b) exchange of scientists, researchers and experts;

c) exchange of publications and scientific documentation;
d) symposia, round tables, expositions on scientific and technological topics;
e) other forms of scientific and technological cooperation will be agreed upon by both Parties, on case by case.

Art.3

Projects on the subject of scientific and technological cooperation.

The Parties, in order to define positive projects of mutual interest, agreed on the creation of joint working group, which will be formed, from the Italian side, by representatives of: the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry for Universities and Scientific and Technological Research, and the Italian Scientifc and Academic World, and, from the Egyptian side, by a team that will be nominated in due time.
Such working group , which will hold its first meeting in Rome, during the month of September 1991, and in order to complete its task by the end of November 1991.
The conclusions reached by the working group will be submitted to the competent Authorities of both Countries.

Art.4

Mubarak City Project.

The Parties discussed the strategy for future cooperation in the planning and realization of the Mubarak City project.
The Italian Delegation has expressed the interest of the Italian Government to contribute to the implementation of such a project through training of personnel and structural interventions.
Further discussions between the Parties on concrete steps to be adopted will continue within the working group established under Art. 3 of this Protocol.
In particular, the future cooperation will be focused bilaterally on biotechnology, Informatics and Renewable Energies as well as multilaterally within the programs established by the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) of Trieste and the UNESCO initiative for the development of Informatics in Europe and Africa.

Art.5

Grants for research doctorate on scientific subjects.

The Italian side shall grant to Egyptian graduates, in the context of the annual Scholarships Programme, offered by the Italian Government to developing Countries' citizens, 90 months/man annual scholarships for obtaining research doctorates in Italian Universities, on scientific areas of mutual interest.

Art.6

Programme's implementation procedures.

In order to realize the bilateral cooperation, both Sides will arrange the exchange of scientists and researchers as follows:

6.1 a) Short-term visits, up to two weeks, for consultations, lecturing, participating in conferences, symposia and other scientific meetings.
b) Long-term visits, not shorter than a month and not longer than three months, for carrying out scientific research and training.

The exchange of scientists and researchers will mainly to serve the implementation of the joint research projects.

The hand out of the respective applications for research stays and short missions will be carried out through diplomatic channels, at least three months before the expected dated of beginning of the visit or of the mission.

6.2 The applications for research stay will include the following documents in duplicate:
- Request containing: applicant's professional and personal data, indication of the research subject, date and stay duration, and list of the Institutes to be visited.
- Curriculum vitae et studiorum with eventual list of publications.
- Detailed work programme.
- Letter of commitment
- Statement concerning the eventual repayment of the advance in case of interruption of the research.

At the end of the research stay, the experts will have to send a short

final report on the activity carried out.

The hosting Country will provide, through diplomatic channels, the sending Party, with an answer one month before the expected arrival date of the researcher/expert, with reference to the application's acceptance or refusal.
The sending Side will inform the receiving Side at least two weeks in advance of the confirmed date of arrival.

6.3 In case of seminars, conferences or workshops as well as scientific exhibitions to be held in Egypt, the travel expenses of the Italian speakers shall be at the charge of the Italian Party, while the Egyptian Party will provide full accomodation for the Italian Speakers.
In case of seminars, conferences or workshops as well as scientific exhibitions to be held in Italy, the travel expenses of the Egyptian speakers shall be at the charge of the Egyptian Party, while the Italian Party will provide the Egyptian Speakers with an adequate daily allowance to cover full accomodation.

6.4 The research projects to be carried out jointly will be elaborated by the Parties and evaluated jointly by the Ministry of Foreign Affairs and Ministry for Universities and Scientific and Technological Research from the Italian Side and by Ministry of State for Scientific Research from the Egyptian Side.

6.5. The research projects will have to include the following elements:
- the aim of the project;
- implementation procedures;
- estimate of the financial resources required and in terms per man/month;
- the obligations of both Parties;
- the persons responsible for the realization of the project .

6.6 If the result of such a joint research contains - according to the opinion of even one Side - an invention which could be registered as a patent, both Parties - in compliance with provisions in force in the two Countries - shall agree upon the conditions to legally regulate the joint invention in the respective territories and in other countries.

Art.7

Financial provisions.

7.1 Each of the two Parties shall offer yearly, for the implementation of this Protocol, 30 long-term visits and 20 short-terms visits.

7.2 a) The sending Party will provide for the travelling expenses (to and from the host country's capital).

b) The receiving Party will provide for the travelling expenses for travel in the national network and will cover living expenses as indicated below.

7.3 The Italian Party will provide for the hospitality of the Egyptian visiting researchers as follows:

- for long term visits L. 1.800.000 per month, all inclusive;
- for short term visits L. 100.000 per day, all inclusive.

7.4 The Egyptian Party will provide to the Italian host scientist, full accomodation in appropriate hotel.

7.5 These amounts will be paid to the Egyptian researchers by 80% at the moment of arrival, while the remaining 20% will be settled within two weeks from the presentation of the final report, directly at the Ministry of Foreign Affairs or, on request of the person concerned, at the Italian Embassy in Cairo.
Such procedure corresponds to the current Italian regulations.

7.6. The Parties agree that the hosting Party will provide, on the basis of the provisions applied in each of the two Countries, for life, accident and illness insurance cover, with the exception of previously contracted diseases and dental protheses.

Art.8

This Agreement will be valid for three years and thereafter until one of both Sides shall give notice of its intention to terminate it six months before the date of expiration. The Agreement will come into force upon its signature.
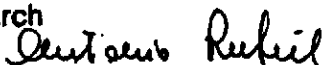
It is open to either Side to submit suggestions or recommendations for amendment and modification during the validity of this Agreement.

Done and signed in Cairo on June 9, 1991, in two authentic originals in English language.

Cairo, 9/6/1991
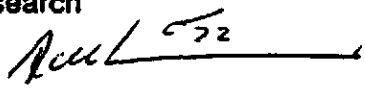
FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

Minister for Universities and
Scientific and Technological
Research

Prof. Antonio RUBERTI

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Minister of State for Scientific
Research

Prof. Dr. Adel A. EZZ

ANNEX

The Italian Delegation has expressed its intention to cooperate in the implementation of the Mubarak City project. In this context the Italian Government is ready to discuss cooperation in the fields of biotechnology, informatics and renewable energies.
Such cooperation could take place both bilaterally and through multilateral programs such as the Trieste UNIDO International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) and the UNESCO project for the establishment of an information network service between Europe and Africa.

The Egyptian Side has expressed its intention to give first priority to the Mubarak City project within the technical and financial cooperation programme of March 3, 1989, by taking advantage of the 6 billion Italian Lire allocation (equivalent to about 5 Million US Dollars) therein foreseen for research and development initiatives at ad hoc basis to support requests for technological innovation.
The Egyptian Government has also indicated its desire to use such funds for the planning, designing, equipment and personnel training of a Network Service for Informatics.

The Italian Side has agreed upon the request to support the Mubarak City project with particular regards to the establishment of a Network Service for Informatics. This request will be processed according to the usual channels of cooperation between the two Countries.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO

Nel quadro del XII Programma Esecutivo dell'Accordo Culturale tra la Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana per gli anni 1990-92 firmato al Cairo il 23/11/89 volto a rafforzare ed a sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti hanno stabilito di comune accordo il seguente Protocollo.

Art. 1

Valutazione dello stato della cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana.

Le Parti sottolineano l'andamento favorevole delle relazioni scientifiche tra le Università e gli Istituti specializzati scientifici dei due Paesi .

Entrambe le Parti prendono atto con soddisfazione della firma del Protocollo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Consiglio Nazionale Italiano per la Ricerca (CNR) e l'Accademia Egiziana per la Ricerca Scientifica e Tecnologica (ASRT) avvenuta a Roma il 27/6/90.

Le Parti esprimono la loro soddisfazione per:

- l'Accordo sulla Cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Università "Federico II" e le Universtià di Alessandria e del Cairo;

- l''Accordo di cooperazione scientifica tra l'Università "Tor Vergata" di Roma e l'Università di Alessandria nei campi delle scienze mediche, dell'ingegneria, delle tecnologie applicate, dell'economia, delle scienze di base, delle scienze umanitarie, delle scienze pertinenti alla cultura Mediterranea comune, firmato a Roma il 23/1/88;

- l'Accordo tra l'Università di Udine ed il "Centro di Ricerca per il Deserto"(Ministero dell'Agricoltura dell'ARE) nel campo della " lotta contro la desertificazione";

- il Protocollo di cooperazione tra l'Istituto Italiano Nazionale di Geo-fisica e l'Istituto Helwan di Astronomia e di Geofisica, firmato a Roma il 5/4/1989;

- la collaborazione tra il Centro Internazionale per la Fisica Teoretica (ICTP) e l'Accademia di Scienze del Terzo Mondo (TWAS) e la Comunità scientifica egiziana;

-la cooperazione tra il Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB) ed il Punto Focale Egiziano per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia presso l'ASRT;

- la collaborazione tra la Commissione Italiana per la Fonti di Energia Nucleare e Alternativa (ENEA) e l'Autorità Egiziana per l'Energia Atomica (AEA), discplinate dall'accordo stipulato nel 1973.

Entrambe le Parti promuoveranno analoghi accordi bilaterali in settori di interesse comune.

Inoltre le Parti prendono atto con soddisfazione del Protocollo tra il Governo Italiano ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto relativo al Programà di Cooperazione Tecnico e Finanziario del 1989-1991, firmato al Cairo il 2/3/1989. La cooperazione è particolarmente significativa nei settori dell'Innovazione Tecnologica e della Gestione, della Formazione Professionale, della Ricerca e dell' Equipggiamento nel settore sanitario, nonché nel settore urbanistico e per quanto riguarda la preservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale egiziano tra l'Università del Cairo e la Facoltà di Legge dell'Università di Alessandria.

Art.2

Programma di attività di cooperazione scientifica e tecnologica

Le Parti intendono promuovere una collaborazione diretta tra gli Istituti di Ricerca e di Sviluppo, gli Istituti Superiori e le Università di entrambe i Paesi.

Le due Parti hanno espresso la loro volontà di intensificare i programmi di cooperazione e successivamente, essi individueranno di comune accordo i settori in cui sviluppare la cooperazione futura.

La cooperazione scientifica e tecnologica tra le due Parti includerà:

a) ricerca comune e progetti di formazione professionale in settori di interesse reciproco;

b) scambio di scienziati, di ricercatori e di esperti,

c) scambio di pubblicazioni e di documentazione scientifica;

d) simposi, tavole rotonde, esposizioni su argomenti scientifici e tecnologici;

e) altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica saranno concordate, caso per caso, da entrambe le Parti.

Art. 3

Progetti per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica

Le Parti, al fine di definire progetti positivi di interesse reciproco, hanno convenuto della creazione di un gruppo di lavoro misto che sarà costituito per Parte italiana, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dell'ambiente italiano scientifico ed accademico, e, per la Parte egiziana, da una equipe che sarà designata in tempo opportuno.

Questo gruppo di lavoro terrà la sua prima riunione a Roma, durante il mese di Settembre 1991, ed al fine di completare il suo compito si riunirà alla fine del mese di Novembre 1991.

Le conclusioni raggiunte dal gruppo di lavoro saranno presentate alle Autorità competenti di entrambe i Paesi.

Art. 4

Progetto della Città di Mubarak

Le Parti hanno dibattuto la strategia di una cooperazione futura per la pianificazione e la realizzazione del progetto della Città di Mubarak.

La Delegazione Italiana ha manifestato l'interesse del Governo Italiano di contribuire alla realizzazione di tale progetto con l'addestramento di personale ed interventi strutturali.

Successivi dibattiti tra le Parti per passi concreti da adottare continueranno nell'ambito del gruppo di lavoro costituito in base all'art.3 del presente Protocollo.

In particolare la cooperazione futura sarà concentrata a livello bilaterale sulla biotecnologia, l'informatica e le energie rinnovabili, e multilaterale nell'ambito dei programmi stabiliti dal Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Bio-tecnologica (ICGEB) di Trieste e dell'iniziativa UNESCO per lo sviluppo dell'Informatica in Europa ed in Africa.

Art.5

Crediti per il dottorati di ricerca su argomenti scientifici

La parte Italiana accorderà ai laureati egiziani nell'ambito del Programma annuale di Borse di Studio, offerte dal Governo italiano ai cittadini dei paesi in via di sviluppo, 90 borse di studio annuali ripartite in mensilità per il conseguimento di dottorati di ricerca nelle Università Italiane in settori scientifici di interesse reciproco.

Art.6

Modalità di realizzazione del programma

Al fine di realizzare la cooperazione bilaterale, entrambe le Parti stabiliranno lo scambio di scienziati e di ricercatori come segue:

6.1 Visite a breve termine, fino a due settimane, per consultazioni, corsi di lezioni pubbliche, partecipazione a conferenze, congressi ed altre riunioni scientifiche.

b) Visite a lungo termine, non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi per svolgere ricerca scientifica e formazione professionale.

Lo scambio di scienziati e di ricercatori sarà finalizzato principalmente alla realizzazione di progetti di ricerca comuni

La consegna delle rispettive domande per soggiorni di ricerca e brevi missioni sarà effettuata per mezzo dei canali diplomatici almeno tre mesi prima della data prevista per l'inizio della visita o della missione.

6.2 Le domande per i soggiorni di ricerca dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti in duplicato:

- Una richiesta contenente:i dati professionali e personali del candidato,l' indicazione dell'argomento della ricerca, la data e la durata del soggiorno e l'elenco degli Istituti da visitare.

- Curriculum vitae et studiorum con eventuale elenco di pubblicazioni

- Programma di lavoro dettagliato

- Lettera d'impegno

- Dichiarazione relativa ad un eventuale rimborso dell'anticipo in caso di interruzione della ricerca.

Alla fine del soggiorno di ricerca, gli esperti dovranno inviare un breve rapporto finale sull'attività svolta.

Il Paese di accoglienza darà al Paese d'invio, per mezzo dei canali diplomatici, una risposta un mese prima della data di arrivo prevista del ricercatore/esperto, con riferimento all'accettazione o al rigetto della domanda.

La Parte d'invio informerà la Parte ricevente con almeno due settimane di anticipo della conferma della data di arrivo.

6.3 In caso di seminari, conferenze o di gruppi di lavoro, nonché di esposizione scientifiche da allestire in Egitto, le spese di viaggio dei conferenzieri italiani saranno a carico della Parte italiana, mentre la Parte egiziana provvederà alla completa sistemazione dei conferenzieri italiani. In caso di

seminari, di conferenze o di gruppi di lavoro nonché di esposizioni scientifiche da tenersi in Italia, le spese di viaggio dei conferenzieri egiziani saranno a carico della Parte egiziana, mentre la Parte Italiana fornirà ai conferenzieri egiziani una diaria giornaliera sufficiente a coprire tutta la sistemazione.

6.4 I progetti di ricerca da realizzare in comune saranno elaborati dalle Parti e valutati di comune accordo dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la Parte italiana e dal Ministero di Stato per la Ricerca Scientifica per la Parte egiziana.

6.5 I progetti di ricerca dovranno includere i seguenti elementi:

- lo scopo del progetto;
- le procedure di realizzazione;
- il preventivo delle risorse finanziarie necessarie anche in termini di mensilità;
- gli obblighi di entrambe le Parti;
- le persone responsabili della realizzazione del progetto.

6.6 Qualora i risultati di tale ricerca congiunta comportino- secondo il parere anche di una sola Parte - un'invenzione che potrebbe esser registrata come brevetto, entrambe le Parti - in conformità con le disposizioni vigenti nei due Paesi - stabiliranno di comune accordo le condizioni per disciplinare legalmente l'invenzione comune nei rispettivi territori ed in altri paesi.

Art.7

Disposizioni finanziarie

7.1 Ciascuna delle due Parti offrirà annualmente, ai fini della realizzazione del presente Protocollo, 30 visite a lungo termine e 20 visite a breve termine.

7.2 a) La Parte d'invio provvederà alle spese di viaggio (verso la capitale del paese ospite ed in provenienza da essa).

b) La Parte ricevente provvederà alle spese di viaggio per gli spostamenti sulle vie e sui mezzi di trasporto nazionali e coprirà le spese di sussistenza come indicato in appresso.

7.3 La Parte italiana provvederà all'ospitalità dei ricercatori egiziani in visita, come segue:

- per visite a lungo termine L. 1.800.000 al mese, tutto compreso;

- per visite a breve termine, L. 100.000 al giorno, tutto compreso.

7.4 La Parte egiziana fornirà allo scienziato italiano ospite, una completa sistemazione in un albergo idoneo.

7.5 Tali somme saranno pagate ai ricercatori egiziani nella misura dell'80% al momento del loro arrivo, mentre il rimanente 20% sarà saldato entro due settimane dalla presentazione del rapporto finale, direttamente presso il Ministero degli Affari Esteri, o su richesta della persona interessata, all'Ambasciata italiana al Cairo.

Questa procedura è conforme ai regolamenti italiani in vigore.

7.6 Le Parti convengono che la Parte ospitante,in base alle disposizioni applicate in ciascuno dei due Paesi,preveda una copertura assicurativa sulla vita, per malattie ed infortuni, ad eccezione di malattie precedentemente contratte e di protesi dentarie.

Art.8

Questo Accordo sarà valido per tre anni e successivamente, fino a quando una delle due Parti non notifichi sei mesi prima della data della scadenza. il suo intento di porvi fine. L'Accordo entrerà in vigore all'atto della sua firma.

Esso è aperto per entrambe le Parti che hanno la facoltà di presentare suggerimenti o raccomandazioni per emendamenti o modifiche durante il periodo di validità del presente Accordo.

Fatto e firmato al Cairo il 9 giugno 1991, in due originali autentici in lingua inglese.

Cairo, il 9/6/1991

Per il Governo della Repubblica Italiana

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Prof. Antonio RUBERTI

Per il Governo della Repubblica Araba di Egitto

Ministro di Stato per la Ricerca Scientifica

Prof. Dr. Adel A. EZZ

ALLEGATO

La Delegazione Italiana ha espresso il suo intento di cooperare alla realizzazione del progetto della Città di Mubarak. In questo contesto il Governo Italiano è pronto a discutere una cooperazione nei campi della bio-tecnologia, dell'informatica e delle energie rinnovabili.

Questa cooperazione potrebbe avvenire sia a livello bilaterale che per mezzo di programmi multilaterali come il Centro Internazionale Unido di Trieste per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (ICGEB) ed il progetto UNESCO per l'istituzione di una rete di collegamento operativo per l'informatica tra l'Europa e l'Africa.

La Parte egiziana ha espresso l'intenzione di dare innanzitutto la precedenza al progetto della Città di Mubarak nell'ambito del programma di cooperazione tecnica e finanziaria del 3 marzo 1989, beneficiando dello stanziamento di sei miliardi di Lire italiane (equivalente a circa 5 milioni di dollari USA) da esso previsti per le iniziative di ricerca e di sviluppo su basi ad hoc al fine di appoggiare le richieste di innovazione tecnologica.

Il Governo Egiziano ha altresi' indicato il suo desiderio di utilizzare tali fondi per la pianificazione, la progettazione, l'equipaggiamento e l'addestramento di personale per una rete di collegamento operativa per l'informatica.

La Parte italiana ha accettato la richiesta di appoggiare il progetto di Mubarak City, in particolare per quanto riguarda l' istituzione di una rete di collegamento operativa per l'Informatica. Questa richiesta sarà trattata per mezzo degli usuali canali di cooperazione tra i due Paesi.

246.

Roma, 13 giugno 1991

Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania relativo al programma di cooperazione tecnica e finanziaria per il periodo 1991-1993, con Allegato

(Entrata in vigore: 13 giugno 1991)

PROTOCOL BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THEHASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AND
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
CONCERNING 1991-1993 TECHNICAL AND FINANCIAL COOPERATION PROGRAMME

Considering the excellent relations between the two countries and following the common wish to enhance them, reaffirming in the meantime the major role played by development cooperation and the need to strenghten it, being firmly convinced that this may contribute to a greater stability and security of the Mediterranean Region; taking into consideration the vital and constructive role played by Jordan in this respect; bearing in mind also the consequences of the Gulf Crisis;

With a view of further promoting cooperation between Jordan and Italy and; of providing it with sound and appropriate bilateral instruments on a wider and more sustained basis, adjusting it to the new needs that have arisen; and of implementing with greater effectiveness the new orientations and requirementes of bilateral cooperation, also taking into account the provisions of the Italian cooperation (Law n. 49/87);

Bearing in mind the main guidelines and themes characterising Jordan development plans and its adjustement programme in general; and in particular the activities needed to upgrade and strenghten the country's productive system through the improvement of agriculture and the rational utilization of land and water resources; the development of the industrial potential; the revitalization of the private sector; the training of personnel in the sectors of priority for development; the needs of the social sector.

While reaffirming Italy's attention and awareness to the said Jordan's development needs and Jordan's endeavours to achieve a structural adjustment of the country's economy;

Aware of the opportunity of establishing the framework of a three-year cooperation programme in which to include the initiatives of cooperation between the two countries;

Considering the opportunity of developing such a programme through the implementation of a set of diversified actions geared to Jordan's specific situation and needs and aimed at meeting on a priority basis Jordan's social and economic development goals;

Article I

The two Parties agreed on the following scheme of a three-year cooperation programme of projects to be implementd in Jordan and technical assistance to be provided to Jordan covering the period 1991-93 for the financing of which the Italian Government agrees to extend the following cooperation funds in accordance with the provisions of the Italian Law n. 49/87:

- A grant up to Italian Liras 72 billion.
- A soft loan up to Italian Liras 26 billion on the terms and conditions stipulated in the attached Credit Agreement (Annex 1) which constitutes an integral part of the present Protocol.

Article II

The two Parties agreed that the funds indicated in Article 1 of the present Protocol will be utilized according the following areas of

intervention:, agricultural production; utilization of land and water resources; industry and development of the private sector; manpower training and education; social development.

Article III

The two Parties agreed to use the cooperation funds referred to in Article 1 above to finance the programmes and projects mentioned in the Agreed Minutes.

Article IV

In order to monitor the programme the two Parties agree to establish a Mid-Term Review Committee.

Article V

Projects mentioned in the Agreed Minutes may be replaced by other projects by mutual agreement on the occasion of the Mid-Term Review Committee meeting.

Article VI

This Protocol will enter into force at the date of its signature.

Done in Rome, on 13th of June 1991, two originals in English language.

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan	For the Government of the Italian Republic
Khaled Amin Abdallah	Claudio Lenoci
Minister of Planning of the Hashemite Kingdom of Jordan	Deputy Minister of Foreign Affairs of the Italian Republic

ANNEX 1

Terms and Conditions of the Soft Loans Referred to in Article No. I of the Jordanian Italian Protocol on Technical and Financial Cooperation signed on the 13th of June 1991

The soft loans shall be granted at the following conditions:

repayment in 30 (thirty) half-yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 66 (sixtysix) months after the date at which the financial convention has come into force;

- interest rate of 1,75 % (one point seventyfive per cent) per annum.

If the soft loans are mixed with exports credit, the conditions of the former will be the followings ones:

- repayment in 30 (thirty) half yearly consecutive equal principal instalments, the first of which falling due 126 (onehundredtwentysix) months after the date at which the financial convention has come into force;

- interest rate of 1% (one per cent) per annum.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO AL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DEL 1991-1993

In considerazione delle eccellenti relazioni tra i due paesi ed in base al desiderio comune di valorizzarle, ribadendo nel contempo il ruolo principale svolto dalla cooperazione per lo sviluppo e e la necessità di rafforzarla, nella ferma convinzione che ciò possa contribuire ad una maggiore stabilità e sicurezza della Regione Mediterranea; in considerazione del ruolo vitale e costruttivo svolto dalla Giordania sotto questo aspetto; tenendo inoltre a mente le conseguenze della crisi del Golfo;

In vista di incentivare ulteriormente la cooperazione tra la Giordania e l'Italia e di dotarla di strumenti bilaterali adeguati e concreti su una base più ampia e consistente, adeguata alle nuove esigenze sorte; e di realizzare con maggiore efficacia i nuovi orientamenti ed i nuovi requisiti della cooperazione bilaterale, anche in considerazione delle norme della cooperazione Italiana (Legge n. 49/87);

Tenendo a mente le principali direttive ed i temi che caratterizzano i piani di sviluppo della Giordania ed il suo programma di ristrutturazioni economiche, ed in particolare le attività necessarie per valorizzare e rafforzare il sistema produttivo del paese per mezzo di un miglioramento dell'agricoltura e di un utilizzo razionale delle risorse idriche e geologiche dello sviluppo del potenziale industriale; della rivitalizzazione del settore privato; dell'addestramento del personale nei settori prioritari di sviluppo; dei fabbisogni del settore sociale;

Nel ribadire l'attenzione e la consapevolezza dell'Italia nei confronti delle esigenze di sviluppo della Giordania, nonché gli sforzi della Giordania volti a conseguire un assestamento strutturale dell'economia del paese;

Consapevoli della opportunità di stabilire un programma quadro di cooperazione triennale nel quale includere le iniziative di cooperazione tra i due paesi;

Considerando l'opportunità di sviluppare tale programma mediante la realizzazione di una serie di azioni diversificate adattate alla situazione specifica ed ai fabbisogni della Giordania, ed in vista di conseguire su base prioritaria gli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Giordania;

Articolo I

Entrambe le Parti stabiliscono di comune accordo il seguente schema di programma triennale di cooperazione con progetti da realizzarsi in Giordania ed un' assistenza tecnica che sara fornita alla Giordania per il periodo 1991-93, per il cui finanziamento il Governo italiano accetta di erogare i seguenti fondi di cooperazione in conformità con le disposizioni della Legge italiana n. 49/87:

- Aiuti a dono fino a 72 miliardi di Lire Italiane
- Crediti di aiuto fino a 26 miliardi di Lire Italiane in base ai termini ed alle condizioni stipulate nell' Accordo di credito allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrale del presente Protocollo.

Articolo II

Entrambe le Parti decidono di comune accordo che i fondi indicati all'Articolo 1 del presente Protocollo saranno utilizzati in base ai seguenti settori di intervento: produzione agricola; utilizzazione delle risorse idriche e geologiche; industrializzazione e sviluppo del settore privato; formazione ; sviluppo sociale.

Articolo III

Entrambe le Parti decidono di utilizzare i fondi di cooperazione di cui all'Articolo I precedente per finanziare i programmi ed i progetti di cui nel Processo-Verbale concordato.

Articolo IV

Ai fini di una verifica del programma, le due Parti decidono di comune accordo di istituire un Comitato di Verifica a Metà Programma.

Articolo V

I progetti di cui nel Processo verbale concordato potranno essere sostituiti di comune accordo con altri progetti in occasione della riunione del Comitato di Verifica a Metà Programma.

Articolo VI

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Roma, il 13 giugno 1991 in due originali in lingua inglese

Per il Governo del
Regno Hascemita di Giordania

Khaled Amin Abdallah

Ministro della Programmazione

del Regno Hascemita di Giordania

Per il Governo della
Repubblica italiana

Claudio Lenoci

Sottosegretario per gli
Affari Esteri della
Repubblica Italiana

ALLEGATO I

TERMINI E CONDIZIONI DEI CREDITI DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO N.I DEL PROTOCOLLO TRA ITALIA E GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA FIRMATO IL 13 GIUGNO 1991.

I crediti di aiuto saranno concessi alle seguenti condizioni:

- - rimborso in 30 (trenta) rate semestrali in capitale, uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 66 (sessantasei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria è entrata in vigore;

- tasso d'interesse dell'1,75% (uno punto settantacinque per cento) annuo.

Se i crediti di aiuto sono combinati con crediti all esportazione, le condizioni di detti crediti di aiuto saranno le seguenti:

- rimborso in 30 (trenta) rate semestrali in capitale uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere 126 (centoventisei) mesi dopo la data alla quale la Convenzione finanziaria è entrata in vigore;

- tasso d'interesse dell'1%(uno per cento) annuo.

247.

New York, 26-27 giugno 1991

Scambio di Lettere Italia/UNICEF costituenti un Accordo per la vendita in Italiana di materiale promozionale dell'UNICEF

(Entrata in vigore: 27 giugno 1991)

Office of the Executive Director

United Nations Children's Fund
Fonds des Nations Unies pour l'enfance
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNICEF House
3 United Nations Plaza
New York, New York 10017
(212) 326-7035
Telex: 175989 / Fax: (212) 888-7465

26 June 1991

Excellency,

I have the honour to refer to paragraph b of Section 7 of Article II of the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations, to which UNICEF is a party. As you are aware, the above-mentioned Convention applies also to promotional material which UNICEF has been importing into Italy for more than 40 years. These would include greeting cards, posters, stickers, stationary, books, brochures, calendars, t-shirts, porcelain, glass, and plastic products, documentary films, video cassettes, slides and other similar products.

To date UNICEF has been implicitly authorized on the basis of the above-mentioned clause, to sell in the Italian territory promotional material for the benefit of its programmes of assistance for children, and our objective is to continue to do so. It has been deemed appropriate to agree on the conditions related to the sale of the above-mentioned material, as expressly provided for in the above-mentioned provisions. In light of this I have the honour to confirm, upon request of the Italian Government, that through the Italian National Committee for UNICEF which acts in the name of and on behalf of the Organization, UNICEF sells in Italy products summarily described above, as well as other products that in the future should be added by common consent. Net profits of such sale will be destined by UNICEF to its programmes for children.

It is understood that this letter and Your Excellency's response informing me that your Government agrees to the above, shall constitute an Agreement between the Government of the Republic of Italy and UNICEF, which will enter into force on the date which UNICEF receives a reply from Your Excellency.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

James P. Grant
Executive Director

His Excellency
Mr. Vieri Traxler
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy to the
United Nations
New York

The Permanent Representative of Italy
to the United Nations
2793

New York, 27 June 1991

Dear Mr. Grant,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 26 June 1991 with the following content:

" I have the honour to refer to paragraph b) of Section 7 of Article II of the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations, to which UNICEF is a party. As you are aware, the above mentioned Convention applies also to promotional material which UNICEF has been importing into Italy for more than 40 years. These would include greeting cards, posters, stickers, stationary, books, brochures, calendars, T-shirts, porcelain, glass, and plastic products, documentary films, video cassettes, slides and other similar products.

To date UNICEF has been implicitly authorized on the basis of the above mentioned clause, to sell in the Italian territory promotional material for the benefit of its programmes of assistance for children, and our objective is to continue to do so. It has been deemed appropriate to agree on the conditions related to the sale of the above mentioned material, as expressly provided for in the above mentioned provisions. In light of this I have the honour to confirm, upon request of the Italian Government, that through the Italian National Committee for UNICEF, which acts in the name of and on behalf of the Organization, UNICEF sells in Italy products summarily described above, as well as other products that in the future should be added by common consent. Net profits of such sale will be destined by UNICEF to its programmes for children.

Mr. James P. Grant
Executive Director
U N I C E F H-13P
3, United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017

It is understood that this letter and Your Excellency's response informing me that your Government agrees to the above, shall constitute an Agreement between the Government of the Republic of Italy and UNICEF, which will enter into force on the date on which UNICEF receives a reply from Your Excellency. "

In reply I have the honour to inform you that the Government of Italy has given its approval to the proposals contained in the above mentioned letter and that, therefore, Your letter and this letter of response shall constitute an Agreement between the two parties.

I avail myself of this opportunity to renew to you the assurances of my highest consideration.

Vieri Traxler
Ambassador

TRADUZIONE NON UFFICIALE

UNICEF

26 giugno 1991

Eccellenza,

Ho l'onore di far riferimento al paragrafo b della Sezione 7 dell'articolo II della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite di cui l'UNICEF è parte. Come Sua Eccellenza sa, la summenzionata Convenzione si applica anche al materiale promozionale che l'UNICEF importa da più di 40 anni e che comprende: cartoncini augurali, posters, adesivi, materiale di cancelleria, libri, opuscoli, calendari, magliette, articoli di porcellana, di vetro, di plastica, film documentari, video cassette, diapositive ed altri prodotti analoghi.

Allo scopo di consentire all'UNICEF, finora implicitamente autorizzato a tanto in base alla clausola anzidetta, di poter continuare a vendere nel territorio italiano materiale promozionale a beneficio dei suoi programmi di assistenza all'infanzia, è stato ritenuto opportuno addivenire ad un'intesa sulle condizioni di vendita del predetto materiale, come espressamente stabilito nelle summenzionate disposizioni. In considerazione di quanto sopra, ho l'onore di confermare, dietro richiesta del Governo italiano, che l'UNICEF può vendere in Italia, attraverso il Comitato Nazionale Italiano per l'UNICEF, che agisce a nome e per conto dell'Organizzazione, i prodotti sommariamente sopra descritti, nonché altri prodotti che in futuro dovessero aggiungersi di comune accordo. I proventi netti di tale vendita saranno destinati dall'UNICEF ai suoi programmi a favore dell'infanzia.

Rimane inteso che la presente lettera e quella con la quale Sua Eccellenza vorrà comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNICEF, che entrerà in vigore a partire dalla data in cui l'UNICEF avrà ricevuto risposta da Sua Eccellenza.

Voglia accogliere, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

James P. Grant
Direttore Esecutivo

S.E. Vieri Traxler
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
Rappresntante Permanente d'Italia presso
le Nazioni Unite
New York

IL RAPPRESENTANTE PERMANEBTE D'ITALIA PRESSO
LE NAZIONI UNITE

New York, 27 giugno 1991

Egregio Signor Grant,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 26 giugno 1991 del seguente tenore:

" Ho l'onore di far riferimento al paragrafo b della Sezione 7 dell'articolo II della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite di cui l'UNICEF è parte. Come Sua Eccellenza sa, la summenzionata Convenzione si applica anche al materiale promozionale che l'UNICEF importa da più di 40 anni e che comprende: cartoncini augurali, posters, adesivi, materiale di cancelleria, libri, opuscoli, calendari, magliette, articoli di porcellana, di vetro, di plastica, film documentari, video cassette, diapositive ed altri prodotti analoghi.

Allo scopo di consentire all UNICEF finora implicitamente autorizzato a tanto in base alla clausola anzidetta di poter continuare a vendere nel territorio italiano materiale promozionale a beneficio dei suoi programmi di assistenza all'infanzia, è stato ritenuto opportuno addivenire ad un'intesa sulle condizioni di vendita del predetto materiale, come espressamente stabilito nelle summenzionate disposizioni. In considerazione di quanto sopra, ho l'onore di confermare, dietro richiesta del Governo italiano, che l'UNICEF può vendere in Italia, attraverso il Comitato Nazionale Italiano per l'UNICEF, che agisce a nome e per conto dell'Organizzazione, i prodotti sommariamente sopra descritti, nonché altri prodotti che in futuro dovessero aggiungersi di comune accordo. I proventi netti di tale vendita saranno destinati dall'UNICEF ai suoi programmi a favore dell'infanzia.

James P. Grant
Direttore Esecutivo
UNICEF H-13P

Rimane inteso che la presente lettera e quella con la quale Sua Eccellenza vorrà comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNICEF, che entrerà in vigore a partire dalla data in cui l'UNICEF avrà ricevuto risposta da Sua Eccellenza."

In risposta ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano ha dato il proprio assenso alle proposte contenute nella lettera di cui sopra e che, pertanto, la Sua lettera e la presente lettera di risposta costituiranno un Accordo tra le due parti.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Vieri Traxler
Ambasciatore

248.

Roma, 3 luglio 1991

Accordo mediante scambio di Lettere tra il Governo Italiano ed il Governo Albanese per la concessione all'Albania di un credito di aiuto di 30 miliardi di lire per un programma di finanziamento di importazioni dall'Italia

(Entrata in vigore: 3 luglio 1991)

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 3 luglio 1991

Signor Ministro,

desidero far riferimento alle recenti intese italo-albanesi per confermarLe la disponibilità del mio Governo ad utilizzare il più appropriato fra gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, per aderire alla richiesta urgente di aiuti di emergenza.

In adempimento di dette intese, per rendere al più presto operativo il finanziamento del "Programma di Finanziamento delle Importazioni", si è concordato con il Ministero delle Relazioni Economiche con l'Estero che possano essere finanziati, con i fondi messi a disposizione dal Governo italiano, beni prodotti in Italia destinati ai seguenti settori:

- industria tessile;
- industria calzaturiera;
- industria alimentare;
- industria della ceramica;
- agricoltura e zootecnia;
- trasporti.

Gli specifici beni che saranno ammessi al finanziamento sono stati concordati per le vie diplomatiche.

Si è, inoltre, anche stabilito che il finanziamento potrà includere i costi di trasporto e di assicurazione relativi ai suddetti beni importati.

Il finanziamento del Governo italiano sarà di 30 miliardi di lire, in credito di aiuto. Le condizioni del credito di aiuto saranno le seguenti:

- periodo di rimborso in venti anni, di cui dieci di grazia;
- tasso d'interesse dell'1,50 per cento.

===========================

S.E. Muhammet Kapllani
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Albania

Lo schema operativo del programma sarà il seguente:
1. sarà firmata una Convenzione finanziaria fra il Mediocredito centrale e la Banca Albanese per il Commercio per disciplinare gli aspetti finanziari della concessione e della utilizzazione del credito di aiuto;
2. il Ministero albanese delle Relazioni Economiche con l'Estero trasmetterà, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Tirana, al Ministero degli Esteri italiano le fatture pro-forma approvate od i contratti stipulati con i fornitori italiani, richiedendone il finanziamento a valere sui fondi del programma di cui trattasi;
3. dopo aver effettuato la congruità dei prezzi di detti documenti contrattuali, il Ministero degli Affari Esteri italiano, provvederà ad esprimere a Mediocredito centrale il proprio nulla osta all'imputazione.

Ho ora l'onore di proporre che, qualora quanto precede sia accettato dal Governo albanese, la presente e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo, che entrerà in vigore dalla data della Lettera di risposta.

La conclusione di tale accordo permetterà di avviare le procedure di legge per rendere disponibile il credito di aiuto.

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

(Gianni De Michelis)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME
Ministri

Rome, me 3 korrik 1991

Zoti Minister,

Kam nderin te konfirmoj marrjen e letres tuaj te dates te sotme me permbajtjen e meposhtme:

"Deshiroj t'i referohem marreveshjeve te kohevë te fundit italo-shqiptare dhe t'Ju konfirmoj gadishmerine e Qeverise time per te shfrytezuar instrumentin me te pershtatshem te bashkepunimit per zhvillim, per te plotesuar kerkesen urgjente per ndihme te emeregjences.

Ne zbatim te marreveshjeve te lartpermendura, per te vene sa me shpejte ne veprim financimin e "Programit te financimit te importeve", eshte rene dakord me Ministrine e Lidhejve Ekonomike me Jashte te Shqiperise, qe mund te financohen me fondet e vena ne dispozicion nga Qeveria Italiane, mallra te prodhuara ne Itali, te destinuara per deget qe vijojne:

- industria tekstile;
- industria e kepuceve;
- industria ushqimore;
- industria e qeramikes;
- bujqesia dhe zootehnika;
- transporti;

SHKELQESISE SE TIJ ZOTIT GIANNI DE MICHELIS

R O M E

Mallrat e veçanta qe do te perfshihen ne financim jane percaktuar ne rruge diplomatike.

Gjithashtu eshte rene dakord qe ne financim mund te perfshihen edhe shpenzimet e transportit dhe te sigurimit qe kane te bejne me mallrat e lartpermendura te importuara.

Financimi i qeverise italiane do te jete 30 miliarde lira, si kredi ndihme. Kushtet e kredise se ndihmes do te jene si me poshte:

- Periudha e shlyerjes do te jete 20 vjet, nga e cila 10 vjet pa kthim.
- Masa e interesit 1.5 per qind.

Skema operative e programit do te jete si vijon:

1. Do te firmoset nje marreveshje financiare midis Mediocredito Centrale dhe Bankes Shqiptare te Tregtise per disiplinimin e aspekteve financiare te dhenies dhe shfrytezimit te kredise te ndihmes.

2. Ministria e Lidhjeve Ekonomike me Jashte e Shqiperise do t'i transmetoje Ministrise se Jashtme Italiane, nepermjet Ambasades italiane ne Tirane, faturat proforme te aprovuara ose kontratat e lidhura me furnizuesit italiane, duke i kerkuar financimin e vlerave, sipas fondeve te percaktuara ne programin perkates.

3. Pasi te jete vertetuar pajtueshmeria e çmimeve te dokumentave kontraktore te mesiperme, Ministria e Puneve te Jashtme e Italise do te kujdeset qe t'i komunikoje Mediocredito Centrale lejen e vet per veprim.

Kam nderin t'Ju propozoj qe ne qofte se sa me siper pranohet nga Qeveria shqiptare, kjo leter dhe pergjigja miratuese e Shkelqesise Suaj, te perbejne nje Marreveshje, e cila do te hyje ne fuqi nga data e letres te pergjigjes.

Perfundimi i nje marreveshjeje te tille do te lejoje te fillojne proçedurat ligjore per ta bere te disponueshme kredine e ndihmes.

Ju lutem pranoni, Zoti Minister, ndjenjat e konsdierates sime me te larte".

Duke ju komunikuar pelqimin e Qeverise time per sa siper, Ju lutem te pranoni, Zoti Minister, sigurimet e konsiderates sime me te larte.

MUHAMET KAPLLANI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME
Ministri

Roma, 3 luglio 1991

Signor Ministro,

ho l'onore di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera del seguente tenore:

""Desidero far riferimento alle recenti intese italo-albanesi per confermarLe la disponibilità del mio Governo ad utilizzare il più appropriato fra gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, per aderire alla richiesta urgente di aiuti di emergenza.

In adempimento di dette intese, per rendere al più presto operativo il finanziamento del "Programma di Finanziamento delle Importazioni", si è concordato con il Ministero delle Relazioni Economiche con l'Estero che possano essere finanziati, con i fondi messi a disposizione dal Governo italiano, beni prodotti in Italia destinati ai seguenti settori:

- industria tessile;
- industria calzaturiera;
- industria alimentare;
- industria della ceramica;
- agricoltura e zootecnia;
- trasporti.

Gli specifici beni che saranno ammessi al finanziamento sono stati concordati per le vie diplomatiche.

Si è, inoltre, anche stabilito che il finanziamento potrà includere i costi di trasporto e di assicurazione relativi ai suddetti beni importati.

Il finanziamento del Governo italiano sarà di 30 miliardi di lire, in credito di aiuto. Le condizioni del credito di aiuto saranno le seguenti:

- periodo di rimborso in venti anni, di cui dieci di grazia;
- tasso d'interesse dell'1,50 per cento.

===========================

S.E. Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri

R.O.M.E

Lo schema operativo del programma sarà il seguente:
1. sarà firmata una Convenzione finanziaria fra il Mediocredito centrale e la Banca Albanese per il Commercio per disciplinare gli aspetti finanziari della concessione e della utilizzazione del credito di aiuto;
2. il Ministero albanese delle Relazioni Economiche con l'Estero trasmetterà, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Tirana, al Ministero degli Esteri italiano le fatture pro-forma approvate od i contratti stipulati con i fornitori italiani, richiedendone il finanziamento a valere sui fondi del programma di cui trattasi;
3. dopo aver effettuato la congruità dei prezzi di detti documenti contrattuali, il Ministero degli Affari Esteri italiano, provvederà ad esprimere a Mediocredito centrale il proprio nulla osta all'imputazione.

Ho ora l orore di proporre che, qualora quanto precede sia accettato dal Governo albanese, la presente e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo, che entrerà in vigore dalla data della lettera di risposta.

La conclusione di tale accordo permetterà di avviare le procedure di legge per rendere disponibile il credito di aiuto.

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.""

ComunicandoLe l'assenso del mio Governo su quanto precede, La prego di volar accettare, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

(Muhammet Kapllani)

249.

Bangkok, 4 luglio 1991

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, concernente un programma di test relativi al voltaggio e ai sistemi di controllo della velocità dei generatori sincronici, con Allegato

(Entrata in vigore: 4 luglio 1991)

Memorandum of Understanding
between
the Government of the Republic of Italy
and
the Government of the Kingdom of Thailand
concerning
a programme for field tests on voltage
and speed control systems of synchronous generators

The Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Italy ;

Within the framework of the Basic Agreement on Cooperation between the Kingdom of Thailand and the Republic of Italy signed in Bangkok on February 10, 1983 :

In conformity with the aims and provision of the Italian Law n. 49 dated February 26, 1987, concerning the new discipline of the Italian Development Cooperation ,

Desirous of strengthening existing bonds of friendship and mutual understanding and aware of the importance of the energy sector for social and economic development, convene to stipulate the present memorandum for the implementation of a programme of tests to be performed on generator control systems of power plants of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).

ARTICLE 1

Objectives of the programme

The programme consists in

- the training on voltage and speed control problems and on testing methodologies ,
- the execution of the field tests on the generator control systems of a hydroelectric power plant ,
- the supply of the special instrumentation for the tests, as described in para 3.2 of the Operation Plan of the programme annexed hereto ,

ARTICLE II

Responsible agencies

2.1 The Government of the Kingdom of Thailand designates EGAT as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as " Memorandum ").

2.2 The Government of the Republic of Italy indicates ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), as the organization responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum

ARTICLE III

Commitments of the Government of the Republic of Italy

The Government of the Republic of Italy will undertake to

3.1 engage Italian experts for

- collection of technical data (in Thailand) ;
- performance of a training course (in Thailand) on voltage and speed control problems on electric power systems ,
- performance of the field tests on the voltage and speed control system of a generator of a hydroelectric power plant (in Thailand), including the relevant on-the-job training
- preparation of the Final Report on the activities (in Italy)

3.2 bear expenses of overseas air travelling by the Italian experts

3.3 bear costs of insurance coverage against injuries, sickness and third party liability for the Italian experts in Thailand

3.4 supply on CIF Bangkok basis the equipment listed in para 3.2 of the Operation Plan of the programme annexed hereto

3.5 bear cost of transportation and insurance of the special instrumentation listed in the para 3.2 of the Operation Plan of the programme annexed hereto.

ARTICLE IV

Commitments of the Government of the Kingdom of Thailand

The Government of the Kingdom of Thailand will undertake to

4.1 provide offices and premises for the Italian experts in Thailand

4.2 provide secretarial services and service communications (telephone, telex and fax) from Thailand to Italy for the Italian experts in Thailand ;

4.3 provide the local allowances to the Italian experts according to the regulations of the Government of the Kingdom of Thailand

4.4 provide transportation for the Italian experts in accordance with the regulations of the Government of the Kingdom of Thailand

4.5 bear_costs for internal transportation in Thailand of the special instrumentation listed in para 3.2 of the Operation Plan of the programme annexed hereto ;

4.6 provide the instrumentation listed in para 3.1 of the Operation Plan of the programme annexed hereto

4.7 designate engineers for the participation in the training course and for the execution of the field tests .

4.8 designate electric and mechanical maintenance technicians for the execution of the field tests .

4.9 exempt ENEL and its personnel excluding Thai nationals and aliens having permanent residence in Thailand, as required for project activities from internal taxes and other fiscal levies on income, profits, salaries, wages, and other similar remuneration derived from activities performed in the Kingdom of Thailand under this project ,

4.10 facilitate prompt clearance through customs of any equipment, materials or supplies required for the Project and of the personal effects of the ENEL's personnel, except those banned from importation

4.11 assist the ENEL's personnel and their family with respect to any necessary entry and exit visas,.residence permits, and other documents. required for their residence and services in Thailand

4.12 exempt from customs duties and other taxes on the importation of the equipment, materials and supplies for the Project as listed in para.3.2 of the Operation Plan of the programme annexed hereto

ARTICLE V

Effectiveness

5.1 This Memorandum shall enter into force on the date of signing and shall expire upon technical completion of the programme (approximately 18 months after the beginning) or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

5.2 This Memorandum, which is stipulated within the framework and according to the provisions of the Basic Agreement on Cooperation between the two Governments, is of a technical nature and is intended to set out the administrative responsibilities of the two Governments in relation to the implementation of the programme

5.3 This Memorandum may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by an Exchange of Letters , .
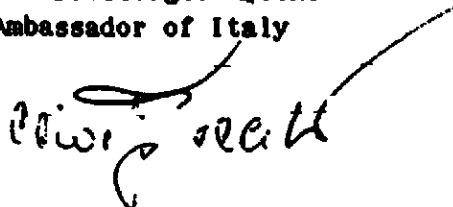
5.4 Any difference arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments

In witness whereof, the undersigned, have signed this Memorandum.
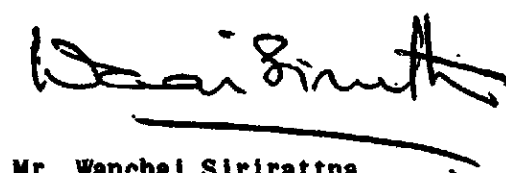
Signed in Bangkok on July 4, 1991, in duplicate in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

H.E.Dr.Giorgio Vecchi
Ambassador of Italy

FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF THAILAND

Mr. Wanchai Sirirattna
Director-General
Department of Technical
and Economic Cooperation

FIELD TESTS ON VOLTAGE AND SPEED CONTROL SYSTEM OF SYNCHRONOUS GENERATORS

OPERATION PLAN OF THE PROGRAMME

1. OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

The objectives of the programme involve:

- the experimental survey of the characteristics of the excitation and speed control systems of synchronous generators installed in a hydroelectric power plant in Thailand and the check of their proper operation;
- transfer of the main techniques and methodologies to EGAT personnel so that subsequently they will be able to perform similar activities autonomously.

The performance of the field tests will make it possible to:

- simulate the dynamic behavior of an electric system after a perturbation in order to define the dispatching and load-shedding criteria to take into account during the subsequent stability studies of the system;
- determine the behavior of under and over-excitation limiters and the operation limits of generators so as to define acceptable operational criteria capable of meeting the operation constraints and guarantee the system's dynamic security;
- determine the correct setting of the generator control systems.

The activites foreseen in the programme envisage:

a) an initial mission to Thailand to collect all the technical data necessary for the performance of the activities that will follow;
b) a training course in Thailand on excitation and speed control problems and on testing methodologies;

c) execution of field tests for the identification, the check of the performance, and the setting of parameters of the excitation and speed control systems of a hydroelectric power plant and relating on-the-job training of the EGAT personnel.

2. PERFORMANCE MODALITIES OF THE PROGRAMME

2.1 Collection of technical data

ENEL will perform a one-week mission to Thailand to select, in agreement with EGAT, the hydroelectric power plant on which the field tests will be performed and to collect data and information on the excitation and speed control systems installed in said plant.

The information and the data collected will be used in Italy for the preparation of the training course and the testing programme.

2.2 Training course

The training course on excitation and speed control problems on electric power systems will be held in Thailand and will last two weeks, covering the following subjects:

- basic control theory
- excitation control
- speed control
- techniques and methologies for the testing of the control systems
- special instrumentation for the tests.

Special instrumentation, designed by ENEL, to be used for the field tests, will be presented during the course.

Ten EGAT engineers with at least two years working experience on plant operation and control could attend this training course.

2.3 Field tests

The field tests will involve the excitation and speed control systems of a hydroelectric power plant generator.

The general field test schedule for excitation and speed control can be divided into three stages:
- standstill tests to identify the static and dynamic characteristics of the control systems;
- no-load tests to check the dynamic behavior of the system controlled;
- on-load tests to check the dynamic behavior of the unit facing active and reactive load perturbations.

During the performance of the tests, EGAT will assign:
a) at least two maintenance technicians (one electrician and one mechanic) for the necessary assistance;
b) ten graduate engineers participating in the performance of the tests.

The on-the-job training for the EGAT engineers envisages:
- presentation and explanation of the tests and surveys to be performed;
- the active participation of the EGAT engineers in the performance of the tests;
- preliminary joint discussion of the results.

On the basis of the experimental results of the field tests, in Italy ENEL will prepare a Final Report also containing possible proposals for the improvement of the control system performances.
The Final Report will be sent to EGAT two months after the completion of the field tests.

3. INSTRUMENTATION

EGAT will put the basic instrumentation and equipment necessary for the performance of the tests at ENEL's disposal, buying on the market whatever is not available in EGAT laboratories and plants.

As concerns special instrumentation ENEL's Automation Research Centre developed some equipment that will make it possible to perform the field tests envisaged herein in full accordance with ENEL's experience, technology, and methodologies in this sector.
Consequently, the equipment listed herebelow, of ENEL design and not available on the market, will be used for the field tests in Thailand, and will be left with EGAT in operating conditions without spare parts and without any guarantee from ENEL.

3.1 Instrumentation to be provided by EGAT

- n. 2 model 260 six-channel pen recorders
- n. 1 model 1741A oscilloscope (with memory)
- n. 1 model 1170 transfer function analyser
- n. 1 X, Y plotter
- n. 2 model 8050A digital multimeters
- n. 1 model 184 functio generator
- n. 1 model AL 3T triple power supplier
- n. 1 rack for signal conditioning units
- n. 1 rack for signal discouplin units
- n. 2 potentiometric transducers
- n. 2 pressure pransducers

3.2 Special instrumentation provided by ENEL.

- n. 3 double channel active and reactive power voltage and current fast transducers PVI/cc;
- n. 3 average value fast transducers TVM;
- n. 2 frequency fast transducers FD-03;
- n. 1 ARON power transducers;
- n. 1 real-time simulator of the network-generator system.

4. COST EVALUATION OF THE PROGRAMME

4.1 Portion financed by the Italian Party

a) ENEL personnel effort	
- in Italy	Lit 33.500.000
- in Thailand	Lit 72.704.000
b) special instrumentation (para 3.2)	Lit 112.700.000
c) specialized activities (use of computer)	Lit 3.500.000
d) supply of the computer program	Lit 2.000.000
e) editing and reproduction of documents	Lit 3.850.000
f) various activities (traslations, service communications, mail shipment)	Lit 8.700.000
g) general and administrative expenses	Lit 19.296.000
TOTAL	Lit 275.000.000

4.2 Contribution of the Thai Party

EGAT will contribute to the total cost of the programme by supplying and making available the following:

a) accomodation in Thailand for the ENEL experto for 50 calendar days (100.000 Lit/d)	Lit 5.000.000

b)	transportation in Thailand	Lit 1.000.000
c)	instrumentation listed in para 3.1	Lit 150.000.000
d)	furnished offices adequately equipped for ENEL service communication with Italy (phc..s and telex)	Lit 4.000.000
	TOTAL	Lit 160.000.000

5 FINANCIAL SCHEME

a. Financing of the Italian Government	Lit 275.000.000
b. Contribution of Thai Party	Lit 160.000.000
TOTAL	Lit 435.000.000

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA CONCERNENTE UN PROGRAMMA DI TEST RELATIVI AL VOLTAGGIO E AI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DEI GENERATORI SINCRONICI

Il Governo del Regno di Thailandia e il Governo della Repubblica Italiana;

Nel quadro dell'Accordo di Base di Cooperazione tra il Regno di Thailandia e la Repubblica Italiana, firmato a Bangkok il 10 febbraio 1983;

In conformità ai fini e alle disposizioni della Legge italiana N.49 del 26 febbraio 1987, concernente la nuova disciplina della Cooperazione italiana allo Sviluppo;

Desiderosi di rafforzare i legami esistenti di amicizia e di comprensione reciproca, e consci dell'importanza del settore energetico per lo sviluppo sociale ed economico, convengono di stipulare il presente Memorandum per la realizzazione di un programma di test da eseguire sui sistemi di generatori delle centrali elettriche dell'Ente per l'Energia Elettrica della Thailandia (EGAT).

ARTICOLO 1

Fini del programma

Il programma prevede i seguenti fini:

- addestramento per quanto concerne i problemi di controllo del voltaggio e della velocità e delle metodologie nel campo dei test;
- esecuzione di test sui sistemi di generatori di una centrale idro-elettrica;
- fornitura di apparecchiature speciali per i test, come descritto nel paragrafo 3.2 del Piano Operativo del programma ivi allegato.

ARTICOLO II

Enti responsabili

2.1 Il Governo del Regno di Thailandia designa l'EGAT in qualità di Ente responsabile per l'adempimento dei suoi impegni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa (qui di seguito denominato "Memorandum").

2.2 Il Governo della Repubblica Italiana indica l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) in qualità di Ente responsabile per l'adempimento dei suoi impegni ai sensi del presente Memorandum.

ARTICOLO III

Impegni del Governo della Repubblica Italiana

Il Governo della Repubblica Italiana si impegnerà a:

3.1 ingaggiare esperti italiani per:

- la raccolta di dati tecnici (in Thailandia);

- la realizzazione di un corso di addestramento (in Thailandia) relativo ai problemi del controllo del voltaggio e della velocità sui sistemi ad energia elettrica;

- l'esecuzione di test sul sistema di voltaggio e di controllo della velocità di un generatore di una centrale idro-elettrica (in Thailandia), incluso il relativo addestramento sul campo;

- la preparazione di un Rapporto Finale circa le attività (in Italia);

- 3.2 sostenere le spese di volo degli esperti italiani;

- 3.3 sostenere le spese di assicurazione in caso di infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi a carico degli esperti italiani in Thailandia;

3.4 fornire su base CIF a Bangkok le attrezzature di cui al paragrafo 3.2 del Piano Operativo del programma ivi àllegato;

3.5 sostenere le spese di trasporto e di assicurazione della strumentazione speciale di cui al paragrafo 3.2 del Piano Operativo del programma ivi allegato.

ARTICOLO IV

Impegni del Governo del Regno di Thailandia

Il Governo del Regno di Thailandia si impegnerà a:

4.1 fornire uffici e locali per gli esperti italiani in Thailandia;

4.2 fornire servizi di segreteria e provvedere alle comunicazioni (telefono, telex e fax) dalla Thailandia all'Italia per gli esperti italiani in Thailandia;

4.3 fornire le indennità locali agli esperti italiani conformemente ai regolamenti del Governo del Regno di Thailandia;

4.4 provvedere ai mezzi di trasporto per gli esperti italiani conformemente ai regolamenti del governo del Regno di Thailandia;

4.5 coprire le spese di trasporto interno in Thailandia relative alle apparecchiature speciali di cui al paragrafo 3.2 del Piano Operativo del programma ivi accluso;

4.6 fornire le attrezzature di cui al paragrafo 3.1 del Piano Operativo del programnma ivi accluso;

4.7 designare gli ingegneri destinati a partecipare al corso di addestramento e ad eseguire i test;

4.8 designare i tecnici per la manutenzione elettrica e meccanica ai fini dell'esecuzione dei test;

4.9 esentare l'ENEL e il suo personale (esclusi i cittadini Thailandesi e gli stranieri residenti in Thailandia) - così come previsto per le attività del progetto - dalle tasse interne e da altri oneri fiscali sul reddito, i profitti, gli stipendi, i salari e altri tipi di remunerazione derivati dalle attività svolte in Thailandia ai sensi del presente progetto;

4.10 facilitare il sollecito sdoganamento di eventuali attrezzature, materiali o forniture previsti dal Progetto, nonchè degli effetti personali del personale dell'ENEL, eccezion fatta per quelli interdetti all'importazione;

4.11 aiutare il personale dell'ENEL e i loro familiari per quanto concerne i visti di ingresso e uscita, i permessi di residenza, ed altri documenti necessari per risiedere e prestare servizio in Thailandia;

4.12 esentare da dazi doganali e da altre tasse sull'importazione delle attrezzature, materiali e forniture per il Progetto di cui al paragrafo 3.2 del Piano Operativo del prograqmma ivi accluso.

ARTICOLO V

Validità

5.1 Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della firma e scadrà al momento del completamento tecnico del programma (approssimativamente 18 mesi dopo l'inizio) o ad una qualsiasi altra data reciprocamente concordata dai due Governi.

5.2 Il presente memorandum, che viene stipulato nel quadro e in conformità alle disposizioni dell'Accordo di Base di Cooperazione tra i due Governi, è di natura tecnica e mira a stabilire le responsabilità amministrative dei due Governi relativamente alla realizzazione del programma;

5.3 Il presente Memorandum potrà essere modificato in un qualsiasi momento previo consenso reciproco di entrambi i Governi mediante Scambio di Lettere;

5.4 Qualsiasi differenza che sorga dall'interpretazione o dalla realizzazione del presente Memorandum verrà risolta amichevolmente mediante consultazione o negoziato tra i due Governi.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum.

Firmato a Bangkok il 4 luglio 1991 in due copie in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S.E. Giorgio Vecchi
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA

Dr. Wanchal Sirirattna
Direttore Generale
Dipartimento per la Cooperazione Tecnica ed Economica

PROVE IN SITO RELATIVE AL VOLTAGGIO ED AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' DI GENERATORI SINCRONI

Piano operativo del programma

1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Gli obiettivi del programma includono:

- un'indagine sperimentale sulle caratteristiche dei sistemi di eccitazione e di controllo di velocità dei generatori sincroni installati in una centrale di energia idroelettrica in Thailandia, ed il controllo del loro corretto funzionamento.

- Il trasferimento, al personale EGAT, delle principali tecniche e metodologie in modo che in seguito esso possa essere in grado di eseguire autonomamente analoghe attività.

La realizzazione delle prove in sito renderà possibile:

- la simulazione del comportamento dinamico di un sistema elettrico dopo una perturbazione al fine di definire i criteri di distacco e distribuzione del carico da prendere in considerazione durante i successivi studi di stabilità del sistema;

- la determinazione del comportamento dei limitatori di sotto e sovreccitamento nonche i limiti operativi dei generatori in modo da definire criteri operativi accettabili adatti a far fronte ai limiti di funzionamento, e garantire la sicurezza dinamica del sistema;

- la definizione di una corretta messa in opera dei sistemi di controllo del generatore.

Le attività previste nel sištema comprendono:

a) una missione iniziale in thailandia per raccogliere tutti i dati tecnici necessari per la realizzazione delle attività che seguiranno;

b) un corso di formazione in Thailandia sui problemi dell'eccitazione e del controllo della velocità e sulle metodologie di verifica;

c) l'esecuzione di prove in sito per l'individuazione, il controllo delle prestazioni e la determinazione di parametri relativi ai sistemi di controllo dell'eccitazione e delle velocità di un impianto di energia idroelettrica, nonché relativa formazione professionale sul posto di lavoro del personale EGAT.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

2.1. Raccolta di dati tecnici

L'ENEL effettuerà una missione di una settimana in Thailandia per selezionare, di comune accordo con l'EGAT, la centrale di energia idroelettrica in cui saranno realizzate le prove in sito e per raccogliere dati ed informazioni sui sistemi di controllo dell'eccitazione e della velocità installati in detta centrale.

Le informazioni ed i dati raccolti saranno utilizzati in Italia per la preparazione del corso di formazione professionale ed il programma di prova.

2.2. Corso di formazione

Il corso di formazione sui problemi di controllo dell'eccitazione e della velocità nei sistemi di potenza avrà luogo in Thailandia e durerà due settimane, includendo i seguenti argomenti:

- teoria di base del controllo
- controllo dell'eccitazione
- controllo della velocità
- tecniche e metodologie per la prova dei sistemi di controllo
- strumentazione speciale per le prove.

Durante il corso sarà presentata una strumentazione speciale progettata dall'ENEL, da utilizzare per le prove in sito.

Dieci ingegneri dell'EGAT con almeno due anni di esperienza lavorativa concernente la gestione e controllo della centrale potrebbero frequentare questo corso di formazione.

2.3. Prove in sito

Le prove in sito saranno effettuate sui sistemi di controllo dell'eccitazione e della velocità di un generatore di una centrale di energia idro-elettrica.

Il programma generale della prova in sito per il controllo dell'eccitazione e della velocità può essere diviso in tre fasi:

- prove a macchina ferma per individuare le caratteristiche statiche e dinamiche dei sistemi di controllo;

- prove senza carico (a macchina parzialmente accesa) per controllare il comportamento dinamico del sistema controllato;

- prove sotto carico per controllare il sistema dinamico dell'unità in caso di perturbazioni attive e reattive del carico.

Durante la realizzazione delle prove, l'EGAT nominerà

a) almeno due tecnici per la manutenzione (un elettricista ed un meccanico) per l'assistenza necessaria;

b) dieci ingegneri laureati che partecipino alla realizzazione delle prove.

La formazione professionale sul posto di lavoro per gli ingegneri EGAT prevede:

- la partecipazione attiva degli ingegneri EGAT all'esecuzione delle prove;

- un dibattito preliminare congiunto per quanto riguarda i risultati.

Sulla base dei risultati sperimentali delle prove, l'ENEL predisporrà in Italia un Rapporto Finale contenente anche eventuali proposte per il miglioramento delle prestazioni dei sistemi di controllo.

Il Rapporto Finale sarà inviato all'EGAT due mesi dopo il completamento delle prove in sito.

3. STRUMENTAZIONE

L'EGAT porrà a disposizione dell'ENEL la strumentazione e le attrezzature di base necessarie alla realizzazione delle prove, acquistando sul mercato ciò che non è disponibile nei laboratori e nelle installazioni EGAT.

Per quanto riguarda la strumentazione speciale il Centro di Ricerca di Automazione dell'ENEL ha messo a punto delle attrezzature che renderanno possibile realizzare le prove in sito prospettate nel presente programma in piena conformità con l'esperienza, la tecnologia e le metodologie dell'ENEL in questo settore.

Di conseguenza, l'attrezzatura elencata in appresso, progettata dall'ENEL e non disponibile sul mercato, sarà utilizzata per le prove in sito in Thailandia e sarà lasciata all'EGAT in condizioni di funzionamento senza parti di ricambio o garanzia da parte dell'ENEL.

3.1. Strumentazione che sarà fornita dall'EGAT

- n. 2 registratori a pennino a sei canali modello 260
- n. 1 oscilloscopio (con memoria) modello 1741A
- n. 1 analizzatore di funzioni di trasferimento modello 1170
- n. 1 "plotter" X, Y
- n. 2 multimetri digitali modello 8050A
- n. 1 generatore di funzione modello 184
- n. 1 generatore di corrente trifase modello AL 3T
- n. 1 consolle per unità di controllo del segnale
- n. 1 consolle per unità di controllo del disaccoppiamento del segnale.
- n. 2 trasduttori potenziometrici
- n. 2 trasduttori di pressione

3.2. Strumentazione speciale fornita dall'ENEL

- n. 3 trasduttori PVI/cc rapidi a doppio canale di corrente e voltaggio elettrico attivo e reattivo;
- n. 3 trasduttori rapidi TVM di valor medio
- n. 2 trasduttori rapidi di frequenza FD-03
- n. 1 trasduttore di potenza ARON
- n. 1 simulatore in tempo reale del sistema di generatore di rete

4. VALUTAZIONE DEL COSTO DEL PROGRAMMA

4.1. Quota finanziata dalla Parte Italiana

a) contributo personale.dell'ENEL	
- in Italia	Lit. 33.500.000
- in Thailandia	Lit. 72.704.000
b) strumentazioe speciale (par. 3.2.)	Lit. 112.700.000
c) attività specializzata (uso computer)	Lit. 3.500.000
d) fornitura del programma di computer	Lit. 2.000.000
e) edizione e riproduzione di documenti	Lit 3.850.000
f) attività varie (traduzioni, comunicazioni di servizio, spedizioni postali)	Lit. 8.700.000
g) spese generali e amministrative	Lit. 19.296.000
TOTALE	Lit. 275.000.000

4.2. Contributo della Parte Thailandese

L'EGAT contribuirà al costo totale del programma fornendo e mettendo a disposizione quanto segue:

a) alloggio in Thailandia per un esperto ENEL per 50 giorni di calendario (100.000 lire/giorno)	Lit. 5.000.000
b) trasporto in Thailandia	Lit. 1.000.000
c) strumentazione elencata al par. 3.1.	Lit. 150.000.000

d) uffici arredati, adeguatamente equipaggiati per le comunicazioni di servizio dell'ENEL con l'Italia (telefono e telex)	Lit. 4.000.000
TOTALE	**Lit. 160.000.000**

5. <u>SCHEMA FINANZIARIO</u>

a. Finanziamento del Governo Italiano	Lit. 275.000.000
b. Contributo della Parte Thailandese	Lit. 160.000.000
TOTALE	**Lit. 435.000.000**

250.

Praga, 4 luglio 1991

Scambio di Lettere per la modifica dell'accordo in materia di visti tra l'Italia e la Cecoslovacchia

(Entrata in vigore: 15 luglio 1991)

N.B. — L'Accordo base è stato sottoscritto a Roma il 29 marzo 1990.

Il Ministro degli Affari Esteri

Praga, lì 4 luglio 1991

Signor Ministro,

nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due Paesi, il Governo italiano ha l'onore di proporre al Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca la modifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca in materia di visti, sottoscritto a Roma il 29.3.1990, nei termini qui di seguito indicati:

- l'art. 1 verra' modificato come segue:

"I cittadini della Repubblica italiana e quelli della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca aventi validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte contraente, indipendentemente dal motivo dell'ingresso e senza limiti di durata.

L'esenzione dal visto e' altresi' prevista per motivi turistici ed un periodo non superiore a 90 giorni in favore dei cittadini delle due Parti contraenti titolari di validi passaporti ordinari";

- l'art. 2 viene, per conseguenza, integralmente soppresso;

S.E. Signor
Jiri DIENSTBIER
Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca

P R A G A

- parimenti sono soppressi i punti 1, lett. a) e 2 dell'art. 5.

Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo.

Se il Governo cecoslovacco concorda con quanto precede, propongo che la presente Lettera e la Sua risposta modifichino l'Accordo gia' in vigore tra i nostri due Paesi a partire dal 15 luglio 1991.

La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.

Gia De Michelis

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY ČSFR
A MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

V Praze dne 4. července 1991

Pane ministře,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu ze dne 4. července 1991, ve kterém jste mě z pověření své vlády navrhl změnu Dohody o vízových otázkách, podepsanou v Římě dne 29. března 1990, v níže uvedeném znění:

"Vážený pane ministře,

italská vláda má tu čest předložit vládě České a Slovenské Federativní Republiky návrh změny Dohody mezi vládou Italské republiky a vládou Československé socialistické republiky o vízových otázkách, podepsané v Římě dne 29. března 1990, která by dále usnadnila a zjednodušila volný pohyb občanů obou zemí. Jedná se o následující změny:

Čl. 1 by byl změněn jak následuje:

Občané Italské republiky a České a Slovenské Federativní Republiky, kteří jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou vstupovat na území druhé smluvní strany bez ohledu na důvod cesty a bez omezení délky pobytu.

Bezvízový styk se vztahuje na turistické pobyty do délky 90 dnů pro všechny občany obou smluvních stran, kteří jsou držiteli platných cestovních pasů.

Jeho Excelence
Gianni De Michelis
ministr zahraničních věcí
Italské republiky

Čl. 2 by byl zcela zrušen.

Současně by byl zrušen i bod 1. písmeno a) a bod 2. čl. 5.
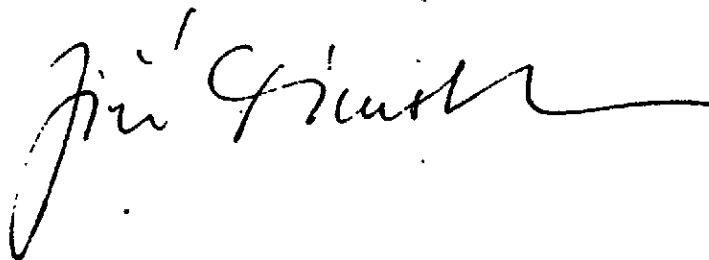
Ostatní ustanovení Dohody by zůstala v plné platnosti.

V případě, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky bude souhlasit s předloženými změnami, navrhuji, aby vstoupily v platnost ve styku mezi oběma zeměmi již od 15. července 1991.

Dovoluji si ujistit Vás, vážený pane ministře, o mé hluboké úctě."

Mám čest Vám sdělit, že má vláda souhlasí s návrhy obsaženými ve Vašem dopise. Váš dopis a tato odpověď budou tvořit tímto Dohodu mezi oběma našimi vládami.

Přijměte prosím, pane ministře, ujištění o mé nejhlubší úctě.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Praga, 4 luglio 1991

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 4 luglio 1991, il cui testo viene riportato di seguito, e in cui propone, essendone incaricato dal Suo Governo, una modifica dell'Accordo in materia di visti, firmato a Roma il 29 marzo 1990:

"Signor Ministro,

nel desiderio di favorire e migliorare ulteriormente la libera circolazione dei cittadini nei due paesi, il Governo italiano a l'onore di proporre al Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca la modifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca in materia di visti, sottoscritto a Roma il 29. 3. 1990, nei termini qui di seguito indicati:

- l'art. 1 verrà modificato come segue:

"I cittadini della Repubblica italiana e quelli della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca aventi validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte contraente, indipendentemente dal motivo dell'ingresso e senza limiti di durata.

L'esenzione dal visto è altresì prevista per motivi turistici ed un periodo non superiore a 90 giorni in favore dei cittadini delle due parti contraenti titolari di validi passaporti ordinari";

Sua Eccelenza

Gianni De Michelis

Ministro degli Affari Esteri

della Repubblica Italiana

- l'art. 2 viene, per conseguenza, integralmente soppresso;
- parimenti sono soppressi i punti 1, lett. a) e 2 dell'art. 5

Rimangono pienamente valide le altre disposizioni dell'Accordo medesimo.

Se il Governo cecoslovacco concorda con quanto precede, propongo che la presente lettera e la Sua risposta modifichino l'Accordo già in vigore tra i nostri due paesi a partire dal 15 luglio 1991.

La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo concorda con le proposte espresse nella Sua lettera.

La Sua lettera e la presente risposta rappresenteranno quindi un Accordo tra i nostri due paesi.

La prego di ricevere, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Jiri Dienstbier

4 — Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 11.

251.

Roma, 12 luglio 1991

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica (ristrutturazione debito), con tre Allegati finanziari

(Entrata in vigore: 12 luglio 1991)

N.B. — Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND THE GOVERNMENT OF JAMAICA

The Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 26th April, 1990 by the countries taking part in the Club of Paris meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the commercial and financial debts for both principal and interest due to Italy from the Government of Jamaica or its public sector, or covered by the guarantee of the Government of Jamaica or its public sector, falling due from December 1st, 1989 up to May 31st, 1991, and not settled, pursuant to contracts for the supply of goods and/or services as well as to financial arrangements concluded before October 1st, 1983 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

b) the debts for both principal and interest falling due from December 1st, 1989 up to May 31st, 1991 and not settled, relating to Government Loan as per financial convention between the Government of Jamaica and MEDIOCREDITO CENTRALE signed on August 31st, 1983 (Annex 2);

c) the debts for principal due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from the Government of Jamaica, falling due from December 1st, 1989 up to May 31st,, 1991 and not settled, relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Jamaica concluded on July 9th, 1988 according to Paris Club Agreed Minute dated March 5th, 1987 (Annex 3).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in Article I will be transferred, in the contractual currencies, in 10 equal and succesive semi-annual instalments, the first of which shall fall due on February 29th, 1996 and the last on August 31st, 2000 by the Bank of Jamaica, acting on behalf of the Government of Jamaica (hereinafter referred to as "BANK") to the "SACE", as regards debts envisaged in Article I, a) and c) and to the MEDIOCREDITO CENTRALE, as regards debts envisaged in Article I, b).

ARTICLE III

The "BANK" undertakes to pay and to transfer to SACE and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment on the debts referred to in the present Agreement which shall be calculated on any debt unpaid at the date of maturity.

Such interest shall accrue during the period from the date of maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts envisaged in Article I, a) and c) at the rate expressly stipulated for post-maturity payments in the contracts, financial arrangements or Agreements under which that debt is incurred or, where no interest rate is so stipulated, at the rate of 8,78% p.a. from the date of maturity of the debt up to the date of the indemnity by "SACE" and at the rate of 8,78% p.a. from the date of the indemnity by "SACE" up to the full settlement of the debt;

ii) as regards debts envisaged in Article I, b) at the rate of 2,25% p.a..

The said interest shall be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - half yearly (February 28th-August 31st) beginning on August 31st, 1991.

ARTICLE IV

With respect to the affected debts owed to them, by the Government of Jamaica, SACE and MEDIOCREDITO CENTRALE will each send to the "BANK" an amortization scheme in accordance with the present Agreement.

ARTICLE V

Except for its provisions, the present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the transactions to which Jamaica's debts are referred to in Article I of the Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial arrangements particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts and/or financial arrangements made after September 30th, 1983 and having the effect of an increase in Jamaica's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.
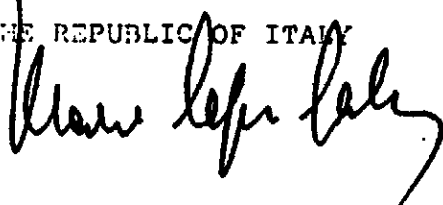
ARTICLE VI
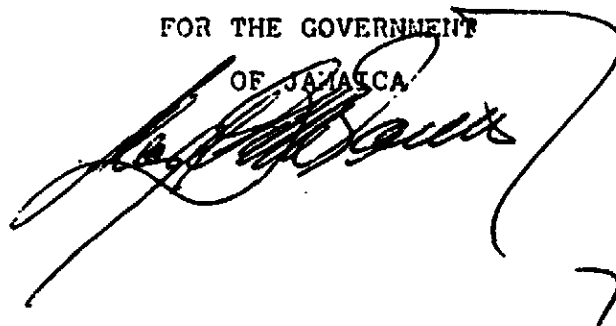
The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 12 th July 1991 in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF JAMAICA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIAMAICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Giamaica, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e in applicazione del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 aprile 1990 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione dei debiti commerciali e finanziari per capitale ed interesse nei confronti dell'Italia contratti dal Governo della Repubblica di Giamaica o dal suo settore pubblico, o coperti dalla garanzia del Governo della Repubblica di Giamaica o del suo settore pubblico, in scadenza dal primo dicembre 1989 al 31 maggio 1991 e non ancora saldati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi, nonchè ad accordi finanziari stipulati anteriormente al primo ottobre 1983 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 1);
b) i debiti per capitale ed interesse in scadenza dal primo dicembre 1989 al 31 maggio 1991 e non ancora saldati, relativi a crediti di aiuto ai sensi della convenzione finanziaria tra il Governo della Giamaica e il MEDIOCREDITO CENTRALE, firmata il 31 agosto 1983 (Allegato 2);
c) i debiti per capitale che il Governo della Giamaica deve alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE"), in scadenza dal primo dicembre 1989 al 31 maggio 1991 e non ancora saldati, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italaina e il Governo della Giamaica concluso il 9 luglio 1988 conformemente al Processo Verbale del Club di Parigi del 5 marzo 1987 (Allegato 3).

I summenzionati Allegati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere riesaminati previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno trasferiti nelle valute contrattuali dalla Banca Centrale di Giamaica,

agente per conto del Governo della Repubblica della Giamaica (qui di seguito chiamata "Banca") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE") in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 29 febbraio 1996 e l'ultima il 31 agosto 2000, per quanto concerne i debiti di cui all'Articolo I, a) e c), e al MEDIOCREDITO CENTRALE per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo I, b).

ARTICOLO III

La "Banca" si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti di cui al presente Accordo, che saranno calcolati su ogni debito non pagato alla scadenza originaria.
Tali interessi matureranno a partire dalla scadenza originaria fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati come segue:
i) per quanto concerne i debiti di cui all'Articolo I, a) e c) al tasso espressamente stipulato per i pagamenti in mora nei contratti, accordi finanziari o Accordi relativi ai debiti medesimi, oppure, qualora non vi sia un tasso d'interesse espressamente stipulato, al tasso dell'8,78% annuale dalla data di scadenza del debito fino alla data di indennizzo da parte della "SACE", e al tasso dell'8,78% dalla data d'indennizzo da parte della "SACE" fino all'estinzione totale del debito;
ii) per quanto concerne i debiti di cui all'Articolo I, b) al tasso del 2,25% annuo.

Tali interessi saranno trasferiti semestralmente (28 febbraio - 31 agosto) - nelle valute stabilite nei contratti o negli accordi finanziari - a cominciare dal 31 agosto 1991.

ARTICOLO IV

In ralazione ai debiti contratti dal Governo della Giamaica, la SACE e il MEDIOCREDITO CENTRALE invieranno rispettivamente alla "BANCA" uno schema di ammortamento in conformità al presente Accordo.

ARTICOLO V

Fatte salve le presenti disposizioni, il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali stipulati

dalle Parti relativi alle transazioni alle quali si riferiscono i debiti della Giamaica all'Articolo 1 dell'Accordo. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o accordi finanziari, particolarmente quelli concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.
Tutte le modifiche ai contratti e/o agli accordi finanziari fatte dopo il 3o settembre 1983 e risultanti in un aumento degli impegni della Giamaica verso l'Italia saranno considerati nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 12 luglio 1991 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GIAMAICA

252.

Gibuti, 22 luglio 1991

Protocollo finanziario («Commodity Aid» di 9 miliardi di lire) con tre Allegati

(Entrata in vigore: 22 luglio 1991)

PROTOCOLLO FINANZIARIO

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Il Governo italiano accorda, a titolo di dono, al Governo della Repubblica di Gibuti - in seguito denominati le "Parti" - un finanziamento per l'ammontare di 9 (nove) miliardi di lire italiane ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, per l'importazione nella Repubblica di Gibuti di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del presente Protocollo. Tali beni, servizi e spese accessorie, specificati negli Allegati 1 e 2, sono stati concordati sulla base delle necessità riscontrate dal Governo della Repubblica di Gibuti nell'attuazione dei propri programmi di sviluppo economico e sociale e risultano compatibili con i programmi di Cooperazione portati avanti nella Repubblica di Gibuti anche da altri Paesi ed Organismi Internazionali.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa italiana, il finanziamento dovrà essere utilizzato fino ad un massimo di 6 (sei) miliardi di lire italiane nel 1991 ed i rimanenti 3 (tre) miliardi di lire italiane nel 1992, o comunque fino a totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1.

2. Il finanziamento potrà essere impiegato per spese fatte in relazione a:

a) acquisto al prezzo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 del presente Protocollo, nell'ambito delle categorie di beni indicate nell'Allegato 1 al Protocollo stesso;

b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione;

c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento in conformità all'Allegato 1 al presente Protocollo.

3. Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo della Repubblica di Gibuti in Italia, l'importo del finanziamento di cui all'art. 1, tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di un "Conto Speciale", intestato al Governo della Repubblica di Gibuti, denominato - " .... " -, presso Istituto Bancario San Paolo di Torino, - in seguito denominato "Banca Agente" - scelto fra la rosa delle Banche italiane eleggibili di diritto pubblico. La "Banca Agente" espleterà l'attività contabile e di erogazione per l'attuazione delle sottostanti operazioni e le altre funzioni specificate nel presente Protocollo. Il citato "Conto Speciale", sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nel successivo art. 4.

4. Il Governo italiano provvederà al versamento dei fondi convenuti tra le "Parti", come segue:

a) il versamento della prima quota avverrà come specificato al precedente punto 1. del

presente articolo e non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente", specificato nell'Allegato 3 al presente Protocollo;

b) la seconda quota verrà versata ad esaurimento della prima e comunque entro il 1992, così come specificato al precedente punto 1. del presente articolo.

5. I servizi di assistenza tecnica connessi alla selezione dei beni e servizi da importare nella Repubblica di Gibuti saranno effettuati dalla Comerint S.p.A., società italiana specializzata in attività di approvvigionamento e procurement - in seguito denominata "Società" -, all'uopo designata d'intesa tra le "Parti", sulla base della lista fornita dal Governo italiano. A tale fine, il Governo della Repubblica di Gibuti stipulerà con la "Società" apposito contratto ai sensi del successivo art. 5.. La "Società" non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Banca Agente" prescelta.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Governo della Repubblica di Gibuti costituirà, per l'esecuzione del presente Protocollo, un Comitato di Gestione - in seguito denominato "Comitato" - presieduto dal Direttore del Gabinetto del Primo Ministro incaricato del Piano e composto da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, da un rappresentante del Ministero delle Finanze e dell'Economia Nazionale, da un rappresentante della Banque Nationale de Djibouti e da un esperto designato dal Governo italiano.
Il "Comitato" sarà assistito da personale tecnico e amministrativo locale e sarà responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste o permesse nella Repubblica di Gibuti per l'esecuzione del presente Protocollo.

2. In particolare il "Comitato" avrà il compito di approvare le liste dei beni e servizi connessi da importare nella Repubblica di Gibuti, predisposte in forma dettagliata e già preventivamente concordate tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Gibuti. Le liste di cui sopra conterranno una specifica delle quantità e della qualità dei singoli beni e servizi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei beni e le modalità di cessione ai medesimi in valuta locale.

3. Per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, il "Comitato" potrà avvalersi, di volta in volta, su proposta di uno dei suoi membri, di un ulteriore esperto del Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -. Tale esperto, potrà anche essere scelto e nominato dal predetto Ministero tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal "Comitato" stesso. L'esperto di cui sopra concorrerà alla determinazione della fattibilità del singolo progetto settoriale con parere consultivo, nonchè seguendone le differenti fasi attuative.

4. Una volta esperita la selezione dei fornitori da parte della "Società", il "Comitato" deciderà l'aggiudicazione finale di tutte le forniture, dandone comunicazione al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, alla "Società" stessa ed alla Banque Nationale de Djibouti.
L'esperto italiano di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potrà formulare motivate obiezioni, dandone comunicazione scritta alle competenti Autorità del Governo dela Repubblica di Gibuti ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, che avvieranno consultazioni improrogabilmente entro 8 (otto) giorni, a norma dell'art. 8 del presente Protocollo.

5. I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno stipulati dalla "Società", per delega delle competenti Autorità del Governo della Repubblica di Gibuti, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. La "Società" invierà i contratti, vistati con apposito timbro, al "Comitato" che, dopo averli vistati per approvazione, li trasmetterà, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. - ed alla Banque Nationale de Djibouti. La Banque Nationale de Djibouti provvederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", che confermerà i crediti stessi, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto Speciale".

ARTICOLO 4

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

1. Il Governo della Repubblica di Gibuti potrà utilizzare le disponibilità, per capitali ed interessi, del "Conto Speciale" di cui all'art. 2 punto 3. esclusivamente per:

a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente al succesivo art. 5 del presente Protocollo;

b) il pagamento dei servizi resi dalla "Banca Agente" e dalla "Società", così come specificato al successivo art. 5 punto 7. del presente Protocollo.

Il Governo della Repubblica di Gibuti conferirà, attraverso la Banque Nationale de Djibouti, Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente" per effettuare ogni pagamento che le sia di volta in volta richiesto, secondo le modalità specificate nell'Allegato 3 al presente Protocollo.

2. Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la "Banca Agente" effettuerà il controllo della rispondenza alle norme vigenti in Italia, dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo.

3. La "Banca Agente" avrà il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani e applicherà il tasso di interesse sui saldi attivi del "Conto Speciale", di cui all'art. 2 punto 4., che sarà definito nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 8) al presente Protocollo. I dettagli relativi al "Conto Speciale" saranno determinati nel "Banking Agreement" che dovrà essere sottoscritto tra la "Banca Agente" e la Banque Nationale de Djibouti.

ARTICOLO 5

SELEZIONE DEI FORNITORI

1. Il Governo della Repubblica di Gibuti affiderà alla "Società" l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonchè a stipulare i contratti di acquisto, così come specificato all'art. 3 punto 5. del presente Protocollo e nello specifico contratto che sarà firmato tra il Governo della Repubblica di Gibuti e la "Società".

2. La "Società" farà conoscere in Italia l'oggetto delle forniture, attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO) e tramite l'Unioncamere.

3. Le ditte interessate dovranno rivolgersi alla "Società" per proporsi come fornitori.
Per ciascuna delle forniture di valore fino a 300 milioni di lire italiane, la "Società" raccoglierà le offerte di almeno 3 imprese e di almeno 5 imprese per valori superiori ai 300 milioni di lire italiane.

4. Per le forniture di parti di ricambio, la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono.

5. La "Società" invierà al "Comitato" le offerte ritenute più convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria.

6. La "Società" stipulerà i contratti di fornitura come previsto al precedente Art. 3 punto 5..

7. Il Governo della Repubblica di Gibuti riconoscerà alla "Banca Agente", per l'attività amministrativa di gestione del "Conto Speciale", una commissione non superiore allo 0,50% dell'importo del finanziamento.
Per i servizi relativi alla individuazione delle offerte dei beni e servizi connessi da importare e per la stipula dei contratti di acquisto, il Governo della Repubblica di Gibuti riconoscerà alla "Società" una commissione non superiore all' 1% dell'importo del finanziamento.
Il Governo della Repubblica di Gibuti conferirà alla "Banca Agente", attraverso la Banque Nationale de Djibouti, il mandato di disporre il versamento relativo alle predette commissioni mediante prelievo dal "Conto Speciale" in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni di merci e servizi connessi nella Repubblica di Gibuti.

ARTICOLO 6

FONDO DI CONTROPARTITA

1. Qualora, a causa di necessità legate allo sviluppo dei progetti di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni e servizi connessi vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della vendita sarà destinato a costituire il "Fondo di Contropartita".
Il prezzo di rivendita in valuta locale dei beni e servizi connessi, dovrà essere commisurato al prezzo locale di mercato dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato locale.
Resta comunque inteso che il prezzo di vendita dei beni e servizi di cui al paragrafo precedente, non potrà in ogni caso superare il controvalore in moneta locale, al cambio ufficiale, del prezzo di acquisto degli stessi; comunque,l'alimentazione del "Fondo di Contropartita", verrà accertata "ex ante" da parte dell'esperto italiano designato dal Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo.

2. Il Governo della Repubblica di Gibuti aprirà presso la Banque Nationale de Djibouti un conto corrente in moneta locale, nel quale sarà accreditato, conformemente alle esigenze del Programma, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi degli articoli precedenti.

3. Di comune accordo tra le "Parti", i fondi accreditati sul sopracitato conto corrente saranno utilizzati esclusivamente per il finanziamento dei costi locali relativi ai progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana, e l'utilizzazione di detti fondi

dovranno perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del Protocollo stesso.

ARTICOLO 7

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. Il "Comitato" fornirà alle "Parti", trimestralmente, a partire dal primo esborso dal "Conto Speciale", un rapporto dettagliato che renda conto:

a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo;

b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi del Programma;

c) delle singole spese effettuate e del loro valore in lire italiane;

d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;

e) della utilizzazione del "Fondo di Contropartita" ai sensi dell'art. 6.

2. Il "Comitato", non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovrà trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sull'avvenuta esecuzione del Programma, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

3. La "Banca Agente" avrà la responsabilità di:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi acquisiti dal Governo della Repubblica di Gibuti, in esecuzione del presente Protocollo;

b) fornire alle "Parti", non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della suddetta documentazione;

c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta.

4. La "Società" è tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione di ogni operazione e su richiesta del Governo della Repubblica di Gibuti, tramite il "Comitato", e del Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -:

a) la documentazione concernente le richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo, e tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquistati per conto del Governo della Repubblica di Gibuti.

Inoltre ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto, di cui all'art. 2 punto 5. del presente Protocollo, la "Società" presenterà al "Comitato" ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. - una relazione riassuntiva delle proprie attività a servizio del Programma.

Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, la "Società" presenterà alle

"Parti" una relazione riassuntiva generale sulle prestazioni effettuate.

5. Il Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, tramite l'esperto designato nel "Comitato" e/o l'ulteriore esperto, di cui all'art. 3 punti 1. e 3., d'intesa con il Governo della Repubblica di Gibuti, verificherà ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento allo scopo di mantenere un certo equilibrio settoriale ed intersettoriale fra i beni di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo.

ARTICOLO 8

CONSULTAZIONI

1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla controparte, a:

a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Programma.

2. Le "Parti" si daranno reciprocamente tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento è stato accordato o all'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 9

EMENDAMENTI

Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed ai relativi Allegati per mezzo di scambio di note verbali.

ARTICOLO 10

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo e degli Allegati, saranno risolte mediante canali diplomatici.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione dei fondi come previsto agli artt. 1 e 2, resterà in vigore fino alla realizzazione completa del Programma.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le "Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti".
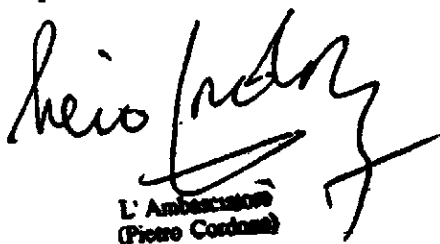
ARTICOLO 12

ORGANI ESECUTORI

Ai fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo italiano sarà rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica di Gibuti dal Ministro delle Finanze e dell'Economia Nazionale.

Fatto a Gibuti il 22 JUIL. 1991, in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore
(Pietro Cordone)

Per il Governo della Repubblica di Gibuti

République de Djibouti — Le Ministre des Finances et de l'Economie Nationale — Unité - Egalité - Paix

ALLEGATO 1

A. FORNITURE AMMESSE

Saranno ammesse solo le forniture di beni di seguito elencati:

1) beni di prima necessità e beni strumentali (ivi compresi i beni necessari alla riabilitazione di impianti già esistenti) ed in particolare:

   a) nel quadro del miglioramento sanitario della popolazione, a sostegno delle azioni di cura della salute primaria, di ospedalizzazione e di nutrizione:
   - medicine essenziali di cui alla lista dell'OMS;
   - latte in polvere per l'alimentazione integrativa;
   - 6 (sei) ambulanze tipo fuoristrada e relative parti di ricambio (di cui 5 destinate ai Dispensari dei Capoluoghi di Distretto ed 1 per l'Ospedale di Balbala);

   b) nel quadro del rafforzamento e della manutenzione delle infrastrutture per il trasporto marittimo e terrestre:
   - parti di ricambio per strutture relative al movimento dei containers;
   - mezzi e materiali per la manutenzione stradale;

   c) nel quadro del miglioramento delle condizioni di vita nel settore primario:
   - serbatoi per acqua;

   d) nel quadro del rafforzamento delle attrezzature urbane per la popolazione indigente di Balbala:
   - mezzi di raccolta di rifiuti solidi urbani;
   - 2 (due) mezzi anti-incendio destinati al Servizio di Protezione Civile per la lotta contro gli incendi in Balbala;
   - escavatori;

2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1).

I beni ed i servizi summenzionati potranno anche costituire supporto a settori e progetti già programmati nell'ambito degli Accordi di Cooperazione tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Gibuti. In particolare i settori nei quali saranno ammesse le forniture sono quelli che caratterizzano l'attuale "Country Programme", così come previsto all'art. 1 del Protocollo, e cioè: infrastutture, sanità, idrologia, geotermia, agricoltura e trasporti.

B. FORNITURE NON AMMESSE

Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcoolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e films, mobilio da arredamento abitativo, automobili, articoli tessili, vestiario, pellame, calzature ed accessori, nonché merci, materiali o servizi riferiti direttamente od indirettamente ad attività di carattere militare.

ALLEGATO 2

I. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ciascun contratto o ordine di acquisto dovrà rispettare le seguenti clausole contrattuali:

1) la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino, sarà effettuata dalla Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A., idonea società di sorveglianza italiana di comprovata esperienza e reputazione internazionale, - in seguito denominata "Società di Sorveglianza" -, scelta d'intesa tra le "Parti", con la quale il Governo della Repubblica di Gibuti firmerà il contratto relativo. Tale certificazione sarà fatturata all'esportatore e da questi inclusa nel prezzo della fornitura;

2) il prezzo sarà formulato CIF Destino Porto di Gibuti. Per quanto riguarda il trasporto dei beni, gli esportatori nazionali dovranno avvalersi di vettori nazionali. Potrà essere previsto un regolamento anticipato all'ordine non superiore al 15% del prezzo contrattuale, con emissione di fattura pro-forma, quietanza liberatoria e rilascio di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo della Repubblica di Gibuti, svincolabile all'atto del pagamento previsto al successivo punto 3) delle "Clausole Contrattuali";

3) i pagamenti in conto, al momento della spedizione, non potranno superare la misura del 75% del prezzo contrattuale e saranno effettuati contro presentazione di fatture, Polizza di Carico, Certificato di Origine, certificazione di spedizione rilasciato dalla "Società di Sorveglianza" e degli altri documenti previsti dal Credito Documentario Irrevocabile;

4) il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere corrisposto al momento della resa a destino comprovata dal Verbale di Consegna al destinatario e certificata dalla "Società di Sorveglianza"; oppure potrà essere versato all'esportatore al momento della spedizione, contro emissione di fidejussione bancaria di pari importo a favore del Governo della Repubblica di Gibuti, svincolabile a ricezione del citato Verbale di resa a destino e della certificazione di cui sopra;

5) le inadempienze contrattuali, quali ritardi, mancata consegna parziale o totale delle merci e servizi connessi, per colpa dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalità da stabilirsi al momento della firma dei singoli contratti.

II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE

1) Rientrano tra le spese finanziabili:
   a) le prestazioni dell'esperto di cui all'art. 3 punto 3. del Protocollo, o di Organismi qualificati italiani eventualmente richieste dal "Comitato" per la determinazione delle specifiche tecniche delle forniture da effettuare e dei servizi connessi, anche quando si tratti di attrezzature e parti di ricambio per la riabilitazione di impianti;

   b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di cui alla Parte I. punto 1) del presente Allegato;

   c) gli eventuali costi per l'istallazione, il montaggio di macchinari e attrezzature fornite nell'ambito del Programma;

d) le prestazioni di assistenza tecnica al funzionamento dei macchinari e dei beni forniti, che saranno eventualmente richieste dal "Comitato".

2) Sono esclusi dalle spese finanziabili, i dazi, i diritti doganali ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni nella Repubblica di Gibuti delle forniture.

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE

Il Mandato Irrevocabile di cui all'art. 4 punto 1. del Protocollo, dovrà essere disposto nei confronti della "Banca Agente", ai sensi dell'art. 2 punto 4. del Protocollo ed essere formulato come segue:

"La sottoscritta, Banque Nationale de Djibouti , per conto del Governo della Repubblica di Djibouti, quale titolare del "Conto Speciale" in lire di conto estero nr. ...., denominato ...., aperto presso di Voi in dipendenza di quanto previsto all'art. 2 punto 3. del Protocollo, di cui si allega copia, stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti in data ...., concernente il finanziamento delle forniture dei beni e servizi connessi nell'ambito del Programma, disponiamo, in modo irrevocabile, che il suddetto conto sia regolamentato secondo le speciali condizioni e modalità appresso indicate:

1) le disponibilità del "Conto Speciale" dovranno essere utilizzate per il pagamento di fatture pro-forma o definitive emesse da esportatori italiani a regolamento di merci prodotte in Italia, di servizi resi, spese di trasporto, di assicurazione, di assistenza tecnica, di servizi di certificazione descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Protocollo;

2) i pagamenti di cui al punto 1. che precede saranno da Voi eseguiti mediante utilizzo di aperture di crediti documentari irrevocabili e confermate, espresse in lire italiane, domiciliate sulle Vostre casse, da noi disposte e accompagnate dalle istruzioni, come stabilito al punto 5. dell'art. 3 del Protocollo, che dovranno prevedere le condizioni stabilite e la documentazione indicata nella Parte I. ("Clausole Contrattuali") dell'Allegato 2 al Protocollo stesso. Costituiranno parte integrante dei crediti documentari i contratti di cui all'art. 3 punto 5. del Protocollo, vistati dal "Comitato". I beneficiari dei crediti documentari dovranno rilasciare quietanza liberatoria;

3) in relazione all'attività della "Società", nella realizzazione del Programma, Vi è data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società", a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari al .... % delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato;

4) in relazione alla attività amministrativa per la gestione del "Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca, in qualità di "Banca Agente", Vi è data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere a Voi medesimi, a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari al .... % delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato;

5) il regolamento delle commissioni, di cui ai punti 3) e 4) del presente Allegato, dovrà essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento corrisposto agli esportatori italiani;

6) nessun'altra commissione sarà da Voi percepita; restando convenuto che Vi spetteranno i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle aperture di credito da noi disposte;

7) gli estratti del "Conto Speciale" saranno inviati, con cadenza trimestrale, a noi, Banque Nationale de Djibouti, ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S.-;

provvederete inoltre a:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare i pagamenti ed i prelevamenti effettuati;

b) fornire al Ministero degli Affari Esteri italiano -D.G.C.S.- ed a noi, Banque Nationale de Djibouti, non oltre la fine di gennaio di ogni anno, o a richiesta dei medesimi in qualunque momento, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della documentazione di cui al precedente punto a);

c) fornire al Ministero degli Affari Esteri italiano -D.G.C.S.- ed a noi, Banque Nationale de Djibouti, ogni informazione richiesta circa la documentazione contabile relativa alla movimentazione del "Conto Speciale";

8) conveniamo infine che il "Conto Speciale" sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nell'art. 4 del citato Protocollo e che la Vostra Banca applicherà, al "Conto Speciale", un tasso annuo sui saldi creditori pari al .... %;

9) per quanto non previsto dal presente Atto, restano ferme le norme contrattuali generali ed uniformi da noi sottoscritte in relazione all'apertura del "Conto Speciale".

Vorrete riscontrarci la presente in segno di accettazione.

Distinti saluti."

253.

Roma, 23 luglio 1991

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar, con Allegati

(Entrata in vigore: 23 luglio 1991)

N.B. — Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 28 Octobre 1988, concernant la consolidation de la dette de Madagascar, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, de Madagascar envers l'Italie, échues du 1er Avril 1988 au 31 Mai 1990 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Juillet 1983 et benéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, échues et non réglées au 31 Mars 1988 et échues du 1er Avril 1988 au 31 Mai 1990 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar conclus le 23 Octobre 1981, le 21 Avril 1983 et le 13 Juillet 1984 en application des Procès - Verbaux des 30 Avril 1981, 13 Juillet 1982 et 23 Mars 1984 (Annexe B).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que le service de la dette résultant des Accords de consolidation conclus en application des Procès - Verbaux des 22 Mai 1985 et 23 Octobre 1986, n'est pas affecté par le présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I seront remboursées et transferées par la Banque Centrale de Madagascar agissant pour le compte du Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar (ci-après dénommée "Banque"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier intervenant le 15 Août 1997 et le dernier le 15 Février 2003.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Banque" s'engage à rembourser et à transferer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes selon les dispositions prévues à l'Article II, aux taux d'intérêt de 9,20% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de 6,-% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 3,-% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Suisses.

Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 Février - 15 Août) dont le premier échéant le 15 Août 1991.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article 1 et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 30 Juin 1983 ayant pour effet d'augmenter les engagements de Madagascar envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas convert par le present Accord.
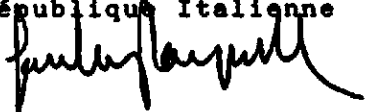
ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
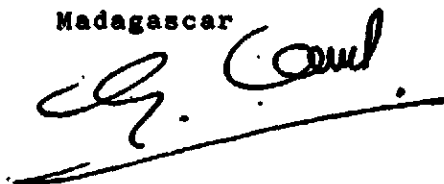
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue francaise
le 23 Juillet 1991

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 28 ottobre 1988, relativo al consolidamento del debito del Madagascar, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Madagascar nei confronti dell'Italia, scaduti dal 1 aprile 1988 al 31 maggio 1990 e non pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 luglio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, in appresso denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi, scaduti e non pagati al 31 Marzo 1988 e scaduti dal 1 aprile 1988 al 31 maggio 1990 e non pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar conclusi il 23 Ottobre 1981, il 21 aprile 1983 ed il 13 luglio 1984 in attuazione dei Processi Verbali del 30 Aprile 1981, del 13 luglio 1982 e del 23 marzo 1984 (Annesso B).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Rimane inteso che il servizio del debito derivante dagli Accordi di consolidamento conclusi in attuazione dei Processi-Verbali del 22 maggio 1985 e del 23 Ottobre 1986 non viene pregiudicato dal presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Banca Centrale del Madagascar agente per conto del Governo della Repubblica Democratica del Madagascar (in apprresso denominata "Banca") alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15 Agosto 1997 e l'ultima il 15 febbraio 2003.

ARTICOLO III

La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ristrutturato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi secondo le disposizioni previste all'Articolo II, al tasso d'interesse del 9,20% annuo per quanto riguarda i debiti in Lire Italiane, del 6,-% annuo per quanto riguarda i debiti in Dollari USA e del 3,-% annuo per quanto concerne i debiti in Franchi Svizzeri.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (15 febbraio-15 Agosto) la prima delle quali a scadere il 15 Agosto 1991.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I, indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni , in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica deicontratti o convenzioni sopravvenuta dopo il 30 giugno 1983 avente come effetto di incrementare gli impegni del Madagascar nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari in lingua francese
il 23 luglio 1991

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar

254.

Roma, 23 luglio 1991

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar, con Allegati

(Entrata in vigore: 23 luglio 1991)

N.B. — Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.

5 — Libreria - Suppl. ord alla G.U. n 11.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 10 Juillet 1990, concernant la consolidation de la dette de Madagascar, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation des dettes, en principal et intérêts, échues du 1er Juin 1990 au 30 Juin 1991 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar conclus le 21 Avril 1983 et le 13 Juillet 1984 en application des Procès-Verbaux des 13 Juillet 1982 et 23 Mars 1984 (Annexe A).

Les montants indiqués dans l'Annexe pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que le service de la dette résultant des Accords de consolidation conclus en application des Procès-Verbaux des 30 Avril 1981, 22 Mai 1985, 23 Octobre 1986 et 28 Octobre 1988, n'est pas affecté par la dite consolidation.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I seront remboursées et transferées par la Banque Centrale de Madagascar agissant pour le compte du Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar (ci-après dénommée "Banque"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier intervenant le 15 Juin 1999 et le dernier le 15 Décembre 2004.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes de l'Article II du présent Accord, la "Banque" s'engage à rembourser et à transferer à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes selon les dispositions prévues à l'Article II, aux taux d'intérêt de 9,-% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes, de 4,10% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 5,10% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Suisses.

Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 Juin-15 Décembre) dont le premier échéant le 15 Décembre 1991.

ARTICLE IV

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
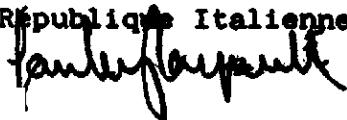
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.
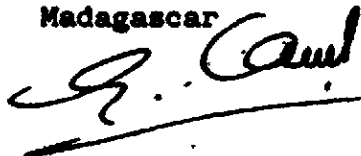
Fait à Rome
en deux exemplaire, en langue française
le 23 Juillet 1991

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL MADAGASCAR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 10 luglio 1990, relativo al consolidamento del debito del Madagascar, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi, scaduti dal 1 giugno 1990 al 30 giugno 1991 e non pagati, derivanti dagli Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar stipulati il 21 Aprile 1983 ed il 13 luglio 1984 in attuazione dei Processi Verbali del 13 luglio 1982 e del 23 Marzo 1984 (Annesso A).

Gli importi indicati nell' Annesso potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Rimane inteso che il servizio del debito derivante dagli Accordi di consolidamento stipulati in attuazione dei Processi-Verbali del 30 Aprile 1981, 22 Maggio 1985, 23 Ottobre 1986 e 28 Ottobre 1988,non è pregiudicato dal presente consolidamento.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Banca Centrale del Madagascar agente per conto del Governo della Repubblica Democratica del Madagascar (in appresso denominata "Banca") alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 15 giugno 1999 e l'ultima il 15 dicembre 2004.

ARTICOLO III

La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ristrutturato ai sensi dell'Articolo II del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi secondo le disposizioni previste all'Articolo II, ai tassi d'interesse del 9,-% annuo per quanto riguarda i debiti in Lire italiane, del 4,10% annuo per quanto riguarda i debiti in Dollari USA e del 5,10% annuo per quanto riguarda i debiti in Franchi Svizzeri.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (15 giugno - 15 dicembre) la prima delle quali a scadere il 15 Dicembre 1991.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari in lingua francese
il 23 luglio 1991

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Democratica del Madagascar

255.

Yaoundè, 26 luglio 1991

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun, con Allegati

(Entrata in vigore: 26 luglio 1991)

N.B. — Gli allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Cameroun, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signé à Paris le 24 Mai 1989 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Cameroun, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Cameroun ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie dues entre le 1er Avril 1989 et le 31 Mars 1990 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 31 Décembre 1988 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Mars 1989 (Annnexe B);

c) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, dues entre le 1er Avril 1989 et le 31 Mars 1990 et non réglées, résultant des prêts d'aide publique au développement relatifs aux conventions financières conclues entre MEDIOCREDITO CENTRALE et la République du Cameroun le 8 Janvier 1985, le 21 Février 1985 et le 21 Septembre 1988 (Annexe C);

d) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Mars 1989, résultant des prêts d'aide publique au développement relatifs aux conventions financières conclues entre MEDIOCREDITO CENTRALE et la République du Cameroun le 8 Janvier 1985 et le 21 Février 1985 (Annexe D).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les sommes représentant 100% des montants en principal et 85% des montants en intérêts des dettes visées au précédent Article I, paragraphe a) seront remboursées et transférées par la Caisse Autonome d'Amortissement agissant pour le compte du Gouvernement de la République du Cameroun, ci-après dénommée " C.A.A.", à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 8 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mars 1996 et le dernier le 30 Septembre 1999.

2) Le paiement des 15% restant des intérêts des dettes visées au précédent Article I, paragraphe a) sera effectué à bonne date. En ce qui concerne les montants déjà échus et non payés à la date du présent Accord, ils seront réglés le plus tôt possible et au plus tard le 31 Décembre 1991

3) Les sommes représentant 100% des montants en principal et 85% des montants en intérêts des dettes visées au précédent Article I, paragraphe b) seront remboursées et transferées par la " C.A.A." à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 8 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mars 1994 et le dernier le 30 Septembre 1997.

4) Le paiement des 15% restant des intérêts des dettes visées au précédent Article I, paragraphe b) sera effectué le 31 Décembre 1991.

5) Les sommes représentant 100% des montants en principal et 85% des montants en intérêts des dettes visées au précédent Article I, paragraphe c) seront remboursées et transférées par la " C.A.A." au MEDIOCREDITO CENTRALE, dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives, en 8 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mars 1996 et le dernier le 30 Septembre 1999.

6) Le paiement des 15% restant des intérêts des dettes visées au précédent Article I, paragraphe c) sera effectué à bonne date. En ce qui concerne les montants déjà échus et non payés à la date du présent Accord, ils seront

réglés le plus tôt possible et au plus tard le 31 Décembre 1991
7) Les sommes représentant 100% des montants en principal et 85% des montants en intérêts des dettes visées au précédent Article I, paragraphe d) seront remboursées et tranférées par la "C.A.A. " au MEDIOCREDITO CENTRALE, dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives, en 8 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mars 1994 et le dernier le 30 Septembre 1997.
8) Le paiement des 15% restant des intérêts des dettes visées au précédent Article I, paragraphe d) sera effectué le 31 Décembre 1991.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, le Gouvernement de la République du Cameroun par l'entremise de la " C.A.A." s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des dettes mêmes, comme suit:

- pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphes 1), 2), 3) et 4), au taux d'intérêt de 9,50 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en ECU et de 11,20 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Français;
- pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphes 5), 6), 7) et 8), au taux d'intérêt de 1,50 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en ECU et de 2,25 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars US .

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs comme suit:

- en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier échéant le 30 Septembre 1991 pour ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes 1), 3), 5) et 7) du précédent Article II;
- aux mêmes dates de paiement en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes 2), 4), 6) et 8) du précédent Article II.

ARTICLE IV

Sous reserve desdispositions contraires au présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses desdits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 31 Décembre 1988 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Cameroun envers l'Italie sera considérée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.
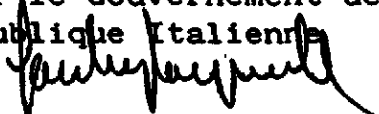
ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
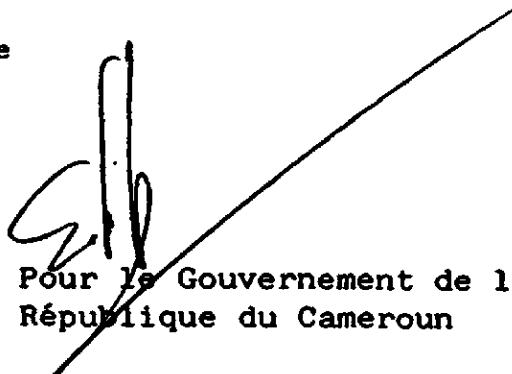
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Yaoundé en
deux exemplaires originaux, en langue
française le 26 JUIL. 1991

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République du Cameroun

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 maggio 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito del Camerun, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Camerun nei confronti dell'Italia o che beneficiano della sua garanzia, in scadenza dal 1 aprile 1989 al 31 marzo 1990 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonchè ad operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 31 Dicembre 1988 e assistiti da una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 31 Maggio 1989 (Annesso B);

c) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali in scadenza tra il 1 aprile 1989 ed il 31 marzo 1990 e non pagati derivanti da prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo relativi alle Convenzioni finanziarie concluse tra il MEDIOCREDITO CENTRALE e la Repubblica del Camerun l'8 gennaio 1985, il 21 febbraio 1985 ed il 21 settembre 1988 (Annesso C);

d) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 31 marzo 1989, derivanti da prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo relativi alle Convenzioni finanziarie stipulate tra il MEDIOCREDITO CENTRALE e la Repubblica del Camerun l'8 gennaio 1985 ed il 21 febbraio 1985 (Annesso D).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) Le somme che rappresentano il 100% degli importi per capitale e l'85% degli importi per interessi dei debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo a) saranno rimborsate e trasferite dalla Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto del Governo della Repubblica del Camerun qui di seguito denominata "C.A.A", alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 marzo 1996 e l'ultima il 30 settembre 1999.

2) Il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a) sarà effettuato sollecitamente. Per quanto concerne gli importi già scaduti e non pagati alla data del presente Accordo, saranno pagati il prima possibile e non oltre il 31 dicembre 1991.

3) Le somme che rappresentano il 100% degli importi per capitale e l'85% degli importi per interessi dei debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo b) saranno rimborsate e trasferite dalla "C.A.A." alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima della quali scadrà il 31 marzo 1994 e l'ultima il 30 Settembre 1997.

4) Il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo b) sarà effettuato il 31 Dicembre 1991.

5) Le somme che rappresentano il 100% degli importi per capitale e l'85% degli importi per interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo c) saranno rimborsate e trasferite dalla "C.A.A." al MEDIOCREDITO CENTRALE nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 marzo 1996 e l'ultima il 30 Settembre 1999

6) Il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo c) sarà effettuato sollecitamente. Per quanto concerne gli importi già scaduti e non pagati alla data del presente Accordo, essi saranno pagati il prima possible e non oltre il 31 Dicembre 1991.

7) Le somme che rappresentano il 100% degli importi per capitale e l'85% degli importi per interessi dei debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo d) saranno rimborsate e trasferite dalla "C.A.A." al MEDIOCREDITO CENTRALE, nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 marzo 1994 e l'ultima il 30 Settembre 1997.

8) il pagamento del rimanente 15% degli interessi dei debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo d) sarà effettuato il 31 dicembre 1991.

ARTICOLO III

Il Governo della Repubblica del Camerun s'impegna a pagare ed a trasferire tramite la "C.A.A." agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi , come segue:

- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 1), 2) 3) e 4), al tasso d'interesse del 9,50% annuo per i debiti in ECU e dell' 11,20% annuo per i debiti in Franchi Francesi;

- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 5), 6), 7) e 8) al tasso d'interesse dell'1,50% per i debiti in ECU e del 2,25% per i debiti in dollari USA.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

- in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre) la prima delle quali con scadenza il 30 Settembre 1991 per quanto riguarda i debiti di cui ai paragrafi 1), 3) 5) e 7) del precedente Articolo II;
- alle stesse date di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati ai paragrafi 2), 4), 6) e 8) del precedente Articolo II.

ARTICOLO IV

Salvo disposizioni contrarie al presente Accordo, lo stesso non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I, indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica delle clausole di tali contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti o delle convenzioni intervenute successivamente al 31 Dicembre 1988 aventi come effetto un aumento degli impegni del Camerun verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non previsti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Yaoundé,
in due esemplari originali,
in lingua francese
il 26 luglio 1991

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Camerun

256.

Tirana, 24 agosto 1991

Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, con Protocollo aggiuntivo

(Entrata in vigore: 24 agosto 1991)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania, chiamati in seguito "Parti contraenti";

CONVINTI che la cooperazione internazionale è assolutamente indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope per la lotta al crimine organizzato;

CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;

VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e "del Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;

CONSAPEVOLI altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;

CONSIDERATA pertanto la necessità di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata;

RITENUTO che tale cooperazione debba sempre più rientrare tre le attività istituzionalmente ordinarie di ogni competente Amministrazione dei due Paesi e dei rispettivi Ministeri dell'Interno e dell'Ordine Pubblico, in particolare;

C O N V E N G O N O

Articolo I

1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato bilaterale per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.

2. Il Comitato bilaterale sarà presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno e dell'Ordine Pubblico nonchè degli Affari Esteri, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.

3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi l'opportunità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.

4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri supplementari per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo II

In conformità con le disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:

a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonché delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;

b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonché di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;

c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata.

Articolo III

1. Su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra intraprenderà indagini riguardanti attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero concernenti fatti nei quali sono coinvolti affiliati a organizzazioni criminali. I risultati verranno comunicati tempestivamente agli organi competenti della Parte che ha inoltrato la richiesta. Tali indagini verranno effettuate conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel Paese cui sono state richieste.

2. Le predette indagini non verranno effettuate nei casi in cui la parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale.

3. In conformità alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, i funzionari degli organi centrali competenti di una delle Parti, autorizzati ad indagare sulle violazioni concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero poste in essere da appartenenti al crimine organizzato, possono, con il consenso degli organi centrali competenti dell'altra Parte, assistere alle operazioni od allo sviluppo delle stesse sul territorio dell'altra Parte nei casi in cui tali reati riguardano la Parte richiedente. In tale contesto, i funzionari godranno della protezione riservata ai funzionari del Paese ospitante.

4. Le disposizioni riguardanti il presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni bilaterali o multilaterali.

Articolo IV

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:

a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;

c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;

e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;

f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sistemi di occultamento delle sostanze stesse.

2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte - in conformità alla legislazione nazionale - i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato in particolare di quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

4. Le Parti contraenti organizzeranno, periodicamente, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per i propri operatori di polizia antidroga.

Articolo V

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:

   a) le varie forme di criminalità organizzata e la lotta contro di essa;

   b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;

   c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo di tali contatti criminosi;

   d) le misure operative per garantire la sicurezza negli aeroporti e negli scali marittimi, nonchè la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;

   e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, di furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonchè gli altri crimini particolarmente gravi, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti;

2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata, nonchè informazioni circa le misure giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.

3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonchè le reciproche

esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi di polizia; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.

4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo VI
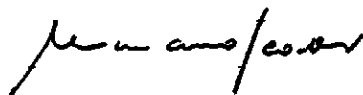
Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi competenti delle due Parti contraenti, che si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.

Articolo VII
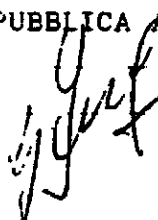
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Firmato a Tirana, il 24 agosto 1991, in due esemplari identici in lingua italiana e albanese, ambedue i testi facenti fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ALBANESE

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

Ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo di cooperazione sopracitato le Parti contraenti convengono quanto segue.

Le forme di cooperazione bilaterale si riferiscono anche:
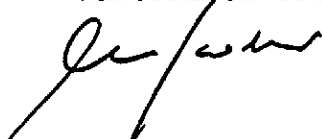
a) allo scambio di informazioni, alla prevenzione ed al contrasto dei flussi migratori illegali fra i due Paesi;

b) al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, con la partecipazione di Rappresentanti dei Ministeri interessati al Comitato bilaterale di cui all'art. 1 dell'Accordo di cooperazione;
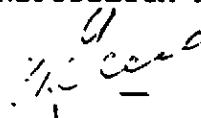
c) all'accoglimento di funzionari delle Forze di Polizia dell'altro Paese, allo scopo di stabilire un collegamento diretto nelle materie oggetto dell'Accordo e del presente Protocollo aggiuntivo.

Firmato a Tirana, il 24 agosto 1991, in due esemplari identici in lingua italiana ed albanese, ambedue i testi facenti fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	IL MINISTRO DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ALBANESE

257.

Tirana, 4 settembre 1991

Scambio di Note tra Italia ed Albania per l'abolizione dei visti di ingresso sui passaporti diplomatici

(Entrata in vigore: 4 settembre 1991)

2605-04SET91

Ambasciata d'Italia

Tirana

N O T A V E R B A L E

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania e ha l'onore di proporre il seguente accordo:

"I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania, considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente in tutti i campi, attenendosi ai principi e alle disposizioni dell'atto finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE, convengono quanto segue :

1. I cittadini della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania, titolari di validi passaporti diplomatici possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte contraente per un periodo massimo di trenta giorni, per motivi di turismo o di servizio, con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese.

2. Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per piu' viaggi validi per tutta la durata della missione o del periodo di lavoro sui passaporti diplomatici o di servizio ai:

a) membri del personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze Consolari dei due Paesi, nonche' componenti del loro nucleo familiare;

b) membri del personale dei Centri Culturali italiani e albanesi, costituiti in base agli accordi tra le due Parti nonche' componenti del loro nucleo familiare;

c) dipendenti della Rappresentanza dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero in Albania e della Rappresentanza Commerciale della Repubblica d'Albania in Italia nonche' componenti del loro nucleo familiare;

Le parti adotteranno le decisioni relative al rilascio di visto d'ingresso in favore dei soggetti su menzionati normalmente entro 30 giorni lavorativi dal momento della presentazione della domanda.

3. Il presente accordo entrera' in vigore dal 1 ottobre 1991."

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania i sensi della sua più alta considerazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

T I R A N A

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Nr.1371/3

Ministria e Puneve te Jashtme e Republikes se Shqiperise i paraqet komplimentet e veta Ambasades Italiane dhe ka nderin t'i beje te ditur marrjen e notes se saj Nr.2605 te dates 4 shtator 1991 me permbajtjen qe vijon:

"Ambasada Italiane i paraqet komplimentet e veta Ministrise se Puneve te Jashtme te Republikes se Shqiperise dhe ka nderin t'i propozoje marreveshjen qe vijon:

"Qeverite e Republikes Italiane dhe te Republikes se Shqiperise, duke marre ne konsiderate zhvillimin e favorshem te marredhenieve ndermjet dy vendeve dhe duke shprehur deshiren e zhvillimit dhe te forcimit te metejshem ne te gjitha fushat, duke u mbeshtetur ne parimet dhe dispozitat e aktit te Helsinkit dhe ne zbatim te angazhimeve te marra persiper ne kuadrin e Konferences per Sigurimin dhe Bashkepunimin ne Evrope, ne menyre te veçante te atyre qe permbahen ne Dokumentin perfundimtar te Mbledhjes se Vjenes ne vazhdimesi te KSBE, u moren vesh persa me poshte:

1. Shtetasit e Republikes Italiane dhe te Republikes se Shqiperise, mbajtes te pasaportave te vlefshme diplomatike mund te udhetojne pa vize ne territorin e Pales tjeter Kontraktuese per nje periudhe maksimale prej tridhjete ditesh, per motive turistike ose sherbimi, duke filluar nga data e hyrjes ne vend.

AMBASADES SE REPUBLIKES
ITALIANE

TIRANE

2. Palet do t'u leshojne viza hyrjeje per shume udhetime, te vlefshme per gjithe kohen e misionit ose te periudhes se punes, ne pasaportat diplomatike dhe te sherbimit:

a) Anetareve te personelit diplomatik, administrativ, teknik dhe te sherbimit te ambasadave dhe te perfaqesive konsullore te te dy vendeve, si dhe pjesetareve te familjeve te tyre.

b) Anetareve te personelit te Qendrave Kulturore italiane dhe shqiptare, te ngritura mbi bazen e marreveshjeve ndermjet dy Paleve si dhe pjesetareve qe formojne familjet e tyre.

c) Punonjesve te Perfaqesise se Institutit Italian per Tregtine e Jashtme ne Shqiperi dhe te perfaqesise tregtare te Republikes se Shqiperise ne Itali si dhe te pjesetareve te familjeve te tyre.

Palet do te adoptojne vendimet perkatese per leshimin e vizes se hyrjes ne favor te subjekteve te permendur me siper normalisht brenda 30 diteve te punueshme nga momenti i paraqitjes se kerkeses.

3. Kjo Marreveshje do te hyje ne fuqi nga 1 tetori 1991".

Ministria e Puneve te Jashtme e Republikes se Shqiperise duke konfirmuar miratimin e Qeverise se Republikes se Shqiperise per permbajtjen e notes se siperpermendur, perfiton nga rasti per t'i shprehur Ambasades se Republikes Italiane sigurimet e konsiderates se saj me te larte.

Tirane, me 4 shtator 1991

TRADUZIONE NON UFFICIALE

REPUBBLICA D'ALBANIA
MINISTERO AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di comunicare che ha ricevuto la Sua nota N.2605 del 4 Settembre 1991 con il seguente contenuto:

"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania ed ha l'onore di proporre il seguente accordo:

" I Governi della Repubblica d'Italia e della Repubblica d'Albania, considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente in tutti i campi, attenendosi ai principi e alle disposizioni dell'atto finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE, convengono quanto segue:

1. I cittadini della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania, titolari di validi passaporti diplomatici possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un periodo massimo di trenta giorni, per motivi di turismo o di servizio, con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese.

2. Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per più viaggi validi per tutta la durata della missione o del periodo di lavoro sui passaporti diplomatici e di servizio ai:

a) membri del personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze Consolari dei due Paesi, nonchè componenti del loro nucleo familiare;

b) membri del personale dei Centri Culturali italiani e albanesi, costituiti in base agli accordi tra le due Parti nonchè componenti del loro nucleo familiare;

c) dipendenti della Rappresentanza dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero in Albania e della Rappresentanza Commerciale della Repubblica d'Albania in Italia nonchè componenti del loro nucleo familiare;

Le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio di visto d'ingresso in favore dei soggetti su menzionati normalmente

entro i 30 giorni lavorativi dal momento della presentazione della domanda.

3. Il presente accordo entrerà in vigore dal 1 Ottobre 1991"".

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania, confermando l'approvazione del Governo della Repubblica d'Albania sul contenuto della predetta nota verbale, coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica d'Italia i sensi della sua alta considerazione.

Tirana, lì 4 settembre 1991

258.

Pechino, 16 settembre 1991

Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla esplorazione e sull'uso e sullo studio dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici

(Entrata in vigore: 16 settembre 1991)

PROTOCOLLO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SULLA ESPLORAZIONE E SULL'USO E SULLO STUDIO DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese (denominati in seguito "Parti Contraenti")

Visto l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina firmato a Roma il 6 ottobre 1978,

Visto il Protocollo di cooperazione in materia di tecnologia e scienza applicate allo spazio tra il Governo italiano ed il Governo della Repablica Popolare cinese firmato a Roma il 10 marzo 1984,

Affermando il loro interesse allo sviluppo della cooperazione internazionale ed alla esplorazione e all'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico.

Tenendo conto delle disposizioni del Trattato sui Principi dell'attività degli Stati relative alla ricerca e all'uso dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti, firmato il 27 gennaio 1967 nonchè delle condizioni degli altri Trattati ed Accordi multilaterali concernenti l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico approvati da ambedue gli Stati

Desiderando sviluppare ulteriormente la cooperazione nella ricerca spaziale, e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, a scopi pacifici e per il mutuo vantaggio delle due Nazioni

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

In conformità alle leggi e regolamentazioni vigenti rispettivamente in ciascuno dei due Paesi, ed alla normativa internazionale universalmente riconosciuta, e sulla base dei principi di uguaglianza e di mutuo vantaggio, le Parti Contraenti, promuoveranno tra i due Pesi la cooperazione nel campo della ricerca spaziale e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici.

Articolo 2

La cooperazione nell'ambito del presente Accordo comprenderà i seguenti settori:

a) Ricerche sulla fisica dell'Universo, metereologia spaziale, materia interstellare, sistema solare e scienze spaziali, scienza dei materiali nello spazio, medicina e bioingegneria nello spazio telerilevamento, comunicazioni applicate allo spazio;

b) Satelliti scientifici e per telecomunicazioni;

c) Esperimenti di microgravita';

d) Altri aspetti di cooperazione da identificarsi di comune accordo, ivi compreso in futuro il campo dei lanciatori e delle relative stazioni di lancio a terra

Articolo 3

Le iniziative congiunte nell'ambito dell'Articolo 2 del presente Accordo potranno essere realizzate attraverso:

a) La formulazione di programmi di scambio comuni basati su reciproco vantaggio e la loro attuazione;

b) Lo scambio di scienziati e di altri specialisti per partecipare a lavori congiunti e progettazione tra organizzazioni scientifiche ed altri organismi di ricerca;

c) Lo scambio di dati e risultati di esperimenti, di informazioni scientifiche e di documentazione;

d) La organizzazione congiunta di simposi e seminari;

e) Altre attivita' congiunte che potranno essere concordate tra le Parti Contraenti, anche in relazione a quanto previsto all' Articolo 2.

Articolo 4

Il Governo della Repubblica Popolare Cinese designera' il Ministero dell'Industria Aerospaziale per attuare questo Protocollo. Il Governo della Repubblica Italiana designera' l'Agenzia Spaziale Italiana ed eventuali altri enti.

Articolo 5

Le informazioni scientifiche e tecniche ed i risultati degli esperimenti comuni saranno accessibili ad ambo le Parti Contraenti e saranno scambiati con la mas-

sima sollecitudine possibile, per tutta la durata dell'accordo. Detti risultati ed informazioni non saranno resi disponibili a terze Parti senza il consenso scritto dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

I singoli programmi, e le condizioni della cooperazione nei settori e con le modalita' previste negli Articoli 2 e 3 del presente Protocollo, saranno determinati da protocolli di lavoro da stipularsi da parte degli organismi responsabili e soggetti ad approvazione delle Parti Contraenti. Questi protocolli determineranno le modalità di attuazione dei programmi ivi incluse le condizioni finanziarie.

Le Parti Contraenti si notificheranno reciprocamente, attraverso i rispettivi canali, l'approvazione dei protocolli di lavoro.

Articolo 7

Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli Organismi interessati e le industrie di ciascun paese a stabilire e sviluppare la cooperazione nei settori della ricerca spaziale e dell'uso a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, da realizzarsi per il reciproco vantaggio scientifico, tecnologico e commerciale.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione internazionale nell'esame dei problemi giuridici di reciproco interesse che potranno sorgere nel corso dell'esplora-zione e dell'utilizzazione dello spazio cosmico a fini pacifici e se necessario effettuando al riguardo reciproche consultazioni.

Articolo 9

Il presente Accordo non reca pregiudizio agli obblighi derivanti a ciascuna delle parti Contraenti da accordi già in atto con altri Stati od Organizzazioni Internazionali.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e sarà valido per un periodo iniziale di 5 anni.
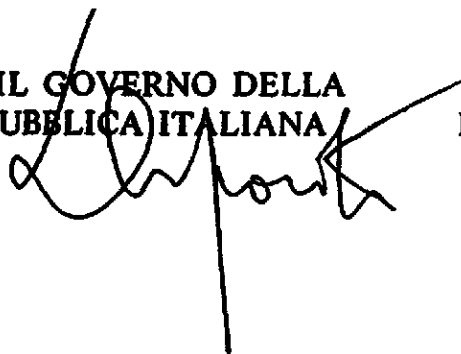
Esso sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, e potra' essere ulteriormente tacitamente prolungato a meno che una Parte Contraente non noti-

fichi all'Altra, per iscritto, attraverso i normali canali e con un preavviso di almeno 6 mesi, dalla scadenza la volontà di porvi termine. Dopo il termine del presente Protocollo i progetti previsti dai protocolli di lavoro menzionati nell'art. 6 se gia' iniziati, proseguiranno fino alla loro conclusione, salvo che non sia stato diversamente stabilito.
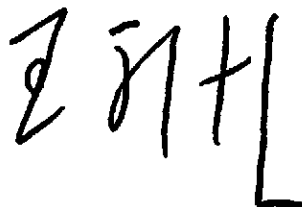
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Pechino in data Settembre 16/9/91, 1991 in tre originali, nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

259.

Dhaka, 17 settembre 1991

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh relativo all'intervento straordinario per la riabilitazione dell'autostrada Dinatpur-Panchagarh, con Allegato

(Entrata in vigore: 17 settembre 1991)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
and
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

concerning
THE EXTRAORDINARY INTERVENTION FOR THE REHABILITATION OF THE DINAJPUR-PANCHAGARH HIGHWAY

The Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Bangladesh, in the light of the General Agreement on Technical Cooperation, signed in Rome on the 20th of March, 1990, pursuant to the calamity floods which have seriously injured the Bangladesh territory and especially the road network system, aware of the importance of this road network system for the social and economic development of Bangladesh, have agreed to sign this Memorandum for the construction of what is mentioned in the above title, hereinafter simply mentioned as the "Intervention".

ART. 1. OBJECT OF THE INTERVENTION

Object of the Intervention is the rehabilitation of Dinajpur-Panchagar Highways, 90 Km. long approximately, damaged by several floods, improving it with the most updated construction standards now in use.
The rehabilitation works shall include the reconstruction of the road, duly enlarged, and of the pavement, including major drainage works.

ART. 2. RESPONSIBLE AGENCIES

2.1. The Government of the People's Republic of Bangladesh has appointed the "Roads and Highways Department" as Agency responsible for the implementation of the Intervention.

2.2. The Government of the Republic of Italy has appointed "Impresa Bonatti S.p.A.", hereinafter called "the Contractor", with contract in force from the 2nd of February, 1991, as agency responsible for the carrying out of the Intervention works; the Government of the Republic of Italy has also appointed "Sauti S.R.L." and Eng. L. Naclerio, hereinafter called "The Engineer", with contract in force from the 29th of June, 1990, as agency responsible for the design and supervision of works.

2.3. The Roads and Highways Department shall sign with the Contractor and the Engineer, within 15 days from the date of coming into force of the present Memorandum, an Operational Agreement indicating all the Intervention details.
Such an Operational Agreement shall enable the Italian Contractor and the Engineer, mentioned at para. 2.2., to operate in Bangladesh, as per the conditions set forth in Art. 4, hereinafter.

2.4. The Roads and Highways Department shall appoint a representative, in charge of promoting and coordinating the relationship between the already mentioned Italian Contractor, the Engineer and all other Bangladesh Authorities concerned with the Intervention, all throughout the duration of the works.

ART. 3. COMMITMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

3.1. The Government of Republic of Italy undertakes to fulfill the object indicated in art. 1 hereabove.

3.2. The Government of the Republic of Italy undertakes to bear the costs up to 33 (thirty three) billion Italian Lira, to fulfill such an object.

3.3. In accordance with the Italian laws and procedures
on development cooperation activities, the above indicated amount will be paid by the Italian Ministry of Foreign Affairs directly to the Engineer and the Contractor following the modalities provided by the contracts referred to in acticle 2.2.

ART. 4. COMMITMENTS OF THE BANGLADESH GOVERNMENT

4.1. The Government of the People's Republic of Bangladesh undertakes to issue to the Italian Contractor and the Engineer the exemptions and authorizations provided for in Annex "A" of the present Memorandum.

4.2. The Bangladesh Government undertakes to fulfill its commitments and to bear the possible costs foreseen in the Operational Agreement, through the Agency indicated in Art. 2.1.

ART. 5. UNDERTAKING OF BOTH PARTIES

Both Governments and the Agencies set forth in Art. 2, shall undertake to make use of the present Memorandum with diligence and good will.
Each party shall give the other party all the necessary assistance to accomplish the object indicated in Art.1.

ART. 6. MONITORING AND CONTROL

Both Governments shall inspect the acitvities of the executing Agencies set forth in art. 2 hereabove, through Interim Reports which said Agencies shall submit to their respective Governments.
The competent Authorities of the two Governments shall settle any dispute which might arise between the executing Agencies.

ART. 7. CONSTRUCTION PERIOD

7.1 The Construction period is 28 months, from the date of the handing over of the Project Sites by the Government of the People's Republic of Bangladesh through the Roads and Highways Department to the Contractor and to the Engineer.

7.2. Each and every delay due to fault of the Government of the People's Republic of Bangladesh in respect of this Memorandum, which might involve additional unexpected costs to the Italian Agencies, shall cause a readjustment of the object in Art. 1, in order not to increase the total amount indicated in Art. 3.

ART. 8. CONDITIONS AND RESPONSIBILITIES OF EMPLOYEES OF ITALIAN AGENCIES
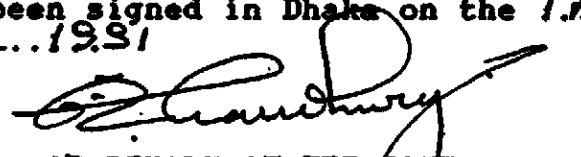
8.1. The same status set for experts in the General Agreement on Technical Cooperation in force between the two Governments, shall be extended to the employees of the Italian Agencies, operating in Bangladesh for the implementation of the Intervention.

8.2. According to Art. 4 of the General Agreement on Technical Cooperation mentioned above, the Government of the People's Republic of Bangladesh shall regard the Italian Agencies employees as exempted from any liability for damages resulting from the execution of the Intervention works except in cases where it is established by common consent of both Governments that any such damage arises from guilt, fault or negligence on the part of such employees.

ART. 9. COMING INTO FORCE, VALIDITY, AMENDMENTS AND RESOLUTION OF LITIGATION

9.1. The present Memorandum has been made on the basis of Art. 2. of the General Agreement on Technical Cooperation in force between the two Governments and it aims to establish their administrative responsibilities in respect of the execution of the Intervention.

9.2. The present Memorandum shall come into force from the time of signature and it shall remain valid until the achievement of the object described in Art. 1.

9.3. The present Memorandum can be amended at any time by an exchange of letters.

9.4. Any dispute concerning the interpretation or the application of the present Memorandum shall be solved on a friendly basis by consultation and negotiations of the two Governments.

9.5. The present Memorandum in two copies, in the English Language, has been signed in Dhaka on the 17 SEPTEMBER 1991

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF ITALY

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF PEOPLE'S REPUBLIC
OF BANGLADESH

ANNEX A

The Government of the People's Republic of Bangladesh shall, with regard to the Contractor and the Engineer indicated in article 2.2., undertake to provide the following exemptions and facilities:

1. EXEMPTION OF TAXES AND DUTIES

a) The contractor and the Engineer and their non-Bangladeshi sub-contractors, if any, as well as their non-Bangladeshi personnel will be exempt from production of balance sheet/annual returns and from payment of Income Tax.

b) The Contractor and the Engineer and their non-Bangladesh sub-contractor will not be required to pay any duty or taxes on materials and spare parts imported for utilization on the project. No duty or tax will be levied on equipment brought for the proejct on re-exportable basis. No bank guarantee will be issued for these items.
In particular the Contractor and the Engineer will be exempt from payment of:
- Custom Duties
- Sales Taxes
- Import Permit Fees
- Development Surcharge
- Advance Income Tax.

c) Expatriate experts of the Contractor and Engineer will be allowed privileged facilities which will entitle them to duty free import facilities as per relevant law. Any vehicle or household goods imported by them on re-exportable basis will also be exempt.
A passbook issued by the Custom Authorities will be made available to them.

2. GUARANTEE OF SERVICES AT NO CHARGE

a) Contractor/sub-contractor and Engineer will have access to the works site and undisturbed movement of vehicles.

b) They will be able to hire local manpower as well as Italian and T.C.N. workers.

c) Contractor/non-Bangladeshi sub-contractor and Engineer will be entitled to open non-convertible taka account as well as U.S. dollar or pound sterling in any commercial bank authorized to deal in Foreign Exchange. Foreign exchange brought into Bangladesh can be converted at the buying rate as determined by the competent authority.

d) The areas for the following facilities will be made available to the Contractor as required for the execution of the works free of charge.

n. 3 living camps	sq. mt. each	5000
n. 3 workshop warehouse yard	sq. mt. each	5000
n. 3 crushing plant area	sq. mt. each	7000
n. 3 storage for aggregates, bitumen etc.	sq. mt. each	14000

e) Authorisation to get telephone, and HF radio facilities up to 60 W between Dhaka and worksite by the concerned Telecommunication Authority.

f) Make available to the Contractor, at no-charge, quarries, water springs, reserves of natural materials present in state zone, particularly for the construction of embankments and for other earth-moving works alongside the road for earth and inside the river beds for sand.

g) Place at disposal of the Contractor at no charge the recovered materials from the existing pavement of the road to be recycled for the new pavement.

h) Place at Engineer disposal for the Contractor, within 15 days from their request, in manners to be specified, the areas where the works are to be carried out, waiving the Contractor from any charge derived from expropriations, movement of substitution of electric and telephone lines, and in particular to authorize the cutting of trees where present, within the boundary of the new section of road, as specified in the project and along the entire route.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH SULL'INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELL'AUTOSTRADA DINAJPUR-PANCHAGARH

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh alla luce dell'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica firmato a Roma il 20 Marzo 1990 a seguito delle disastrose inondazioni che hanno gravemente danneggiato il territorio del Bangladesh ed in particolare il sistema di viabilità, consapevoli dell'importanza di tale sistema di viabilità per lo sviluppo sociale ed economico del Bangladesh, hanno stabilito di comune accordo di firmare il presente Memorandum per la costruzione di quanto menzionato nel titolo, in appresso semplicemente definito "l'Intervento".

ART.1 OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'Intervento consiste nel ripristinare l'Autostrada Dinajpur-Panchagar, lunga approssimativamente 90 km, danneggiata da svariate inondazioni, e migliorarla secondo i criteri di costruzione più aggiornati attualmente in uso. I lavori di ripristino includeranno la ricostruzione della strada, debitamente ampliata e della pavimentazione, compresi i principali lavori di drenaggio.

ART.2 ENTI RESPONSABILI

2.1 Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh ha nominato l'"Ente Strade ed Autostrade" quale Ente responsabile per la realizzazione dell'Intervento.

2.2 Il Governo della Repubblica Italiana ha incaricato l'"Impresa Bonatti S.p.a." in appresso denominata "l'Impresa" con un contratto in vigore dal 2 Febbraio 1991, come Ente responsabile per la realizzazione dei lavori di ripristino; il Governo della Repubblica italiana ha altresi' incaricato la "Sauti S.R.L." e l'Ing. L. Naclerio, in appresso denominato l'"Ingegnere" con un contratto in vigore dal 29 giugno 1990 come ente responsabile per la progettazione e la supervisione dei lavori.

2.3 Il Dipartimento Strade ed Autostrade firmerà con l'"Impresa" e l'"Ingegnere" entro 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente Memorandum, un Accordo Operativo che indicherà tutti i dettagli dell'"Intervento".

Tale Accordo Operativo consentirà all'"Impresa" italiana ed all'"Ingegnere" di cui al par. 2.2, di operare in Bangladesh, in base alle condizioni stabilite all'Art.4 in appresso.

2.4 Il Dipartimento Strade ed Autostrade nominerà un rappresentante incaricato di promuovere e coordinare i rapporti tra la summenzionata "Impresa" Italiana, l'"Ingegnere" e tutte le altre Autorità del Bangladesh interessate all'"Intervento", per tutta la durata dei lavori.

ART.3 IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

3.1 Il Governo della Repubblica italiana si impegna a realizzare l'obiettivo indicato all'art.1 sopra.

3.2 Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a sostenere i costi fino a 33 (trentatre) miliardi di lire italiane, per conseguire tale obiettivo.

3.3 In conformità con le leggi e le procedure italiane sulle attività di cooperazione allo sviluppo, l'importo sopra indicato sarà corrisposto dal Ministero degli Affari Esteri italiano direttamente all'"Ingegnere" ed all'"Impresa" secondo le modalità previste nei contratti di cui all'articolo 2.2.

ART.4 IMPEGNI DEL GOVERNO DEL BANGLADESH

4.1 Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh si impegna ad accordare all'"Impresa" italiana ed all'"Ingegnere" le esenzioni e le autorizzazioni di cui all'Annesso "A" del presente Memorandum.

4.2 Il Governo del Bangladesh si impegna ad adempiere ai suoi impegni ed a sostenere gli eventuali costi previsti nell'Accordo Operativo tramite l'Ente indicato nell'Art.2.1.

ART.5 IMPEGNI DI ENTRAMBE LE PARTI

Entrambe i Governi e gli Enti stabiliti all'Art.2, si impegnano ad fare uso del presente Memorandun con diligenza e buona volontà.

Ciascuna Parte fornirà all'altra Parte tutte le indicazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'Art.1.

ART.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Entrambe i Governi controlleranno le le attività degli Enti di esecuzione di cui all'art.2 sopra menzionato per mezzo di relazioni interinali che detti Enti sottoporranno ai loro rispettivi Governi.

Le autorità competenti dei due Governi risolveranno ogni controversia che possa sorgere tra gli Enti di esecuzione.

ART.7 PERIODO DI COSTRUZIONE

7.1 Il periodo di costruzione è di 28 mesi dalla data della consegna dei siti del progetto all'"Impresa" ed all'"Ingegnere", effettuata dal Governo della Repubblica Popolare di Bangladesh tramite il Dipartimento Strade ed Autostrade

7.2 Ogni qualsivoglia ritardo dovuto a manchevolezza del Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh ai sensi del presente Memorandum, che potrebbe comportare costi non previsti supplementari per gli Enti italiani, darà luogo ad un riadattamento dell'oggetto di cui all'Art.1, al fine di non accrescere l'importo totale indicato all'Art.3.

ART.8 CONDIZIONI E RESPONSABILITA DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI ITALIANI

8.1 Sarà esteso agli impiegati degli Enti italiani che operano in Bangladesh per la realizzazione dell'"Intervento", lo stesso status stabilito per gli esperti nell'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica in vigore tra i due Governi.

8.2 In conformità con l'Art.4 dell'Accordo Generale di Cooperazione Tecnica menzionato sopra, il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh riterrà gli impiegati degli enti italiani esenti da ogni responsabilità per danni derivanti dalla esecuzione dei lavori dell'Intervento tranne in casi in cui sia stato accertato di comune accordo tra i due Governi che tali danni derivano da colpa, manchevolezza o negligenza da parte di tali impiegati.

ART.9 ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA, EMENDAMENTI E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

9.1. Il presente Memorandum è stato redatto in base all'Art.2 dell' Accordo generale di Cooperazione Tecnica in vigore tra i due Governi ed esso mira a stabilire le loro responsabilità amministrative in relazione all'attuazione dell'"Intervento".

9.2 Il presente Memorandum entrerà in vigore dal momento della firma ed esso rimarrà valido fino al conseguimento dell'obiettivo di cui all'Art.1.

9.3 Il presente Memorandum può essere emendato in qualsiasi momento tramite uno scambio di lettere.

9.4 Ogni controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione del presente Memorandum sarà risolta su base amichevole mediante consultazione e negoziazioni tra i due Governi.

9.5 Il presente Memorandum è stato firmato a Dhaka il 17 Settembre 1991 in in due esemplari in lingua inglese .

Per conto della
Repubblica Italiana

Per conto del Governo della
Repubblica Popolare del
Bangladesh

ANNESSO A

Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh si impegnerà, nei confronti dell'"Impresa" e dell'"Ingegnere" indicati all'articolo 2.2., a fornire le seguenti esenzioni e agevolazioni/strutture.

1. ESENZIONE DI TASSE ED IMPOSTE

a) L'"Impresa" e l'"Ingegnere" ed i loro sub-appaltatori che non sono cittadini del Bangladesh, qualora esistano, nonché il loro personale non avente la nazionalità del Bangladesh saranno esonerati dal fornire i bilanci e la cartella dei proventi annuali . Saranno altresi' esonerati dal pagamento dell'imposta sul reddito.

b) L'"Impresa" e l'"Ingegnere" ed il loro sub-Appaltatore non avente la nazionalità del Bangladesh non dovranno pagare alcuna imposta o tassa sui materiali e parti di ricambio importate per essere utilizzato sul progetto. Nessuna imposta o tassa sarà riscossa sull'equipaggiamento importato per il progetto su base ri-esportabile. Nessuna garanzia bancaria sarà rilasciata per questi articoli.

In particolare l'"Impresa" e l'"Ingegnere" saranno esenti dal pagamento di:

- Dazi doganali
- Tasse sulla vendita
- Tasse su licenza di importazione
- Soprattassa sullo sviluppo
- Imposta su incremento di reddito

c) Agli esperti espatriati dipendenti dall'"Impresa" e dall'"Ingegnere" saranno concesse agevolazioni privilegiate che daranno loro il diritto di importare strutture in esenzione doganale in conformità con le leggi pertinenti.Ogni veicolo o articolo domestico da essi importato su base ri-esportabile sarà altresi' esente da dazi doganali.

Un lasciapassare doganale rilasciato dall'Autorità doganale sarà loro fornito.

2. Garanzia di Servizio senza spese

a) L'"Impresa"/ sub-appaltatore e l'"Ingegnere" avranno accesso al sito dei lavori ed avranno diritto a far circolare liberamente i loro veicoli.

b) Essi potranno ingaggiare mano d'opera locale nonché operai italiani e T.C.N.

c) L'"Impresa"/ sub-appaltatore non avente la nazionalità del Bangladesh e l'"Ingegnere" avranno diritto ad aprire un conto non convertibile in taka nonchè in dollari USA o sterline in qualsiasi Banca Commerciale autorizzata a a trattare valuta estera. La valuta estera importata in Bangladesh può essere convertita al tasso di acquisto stabilito dall'Autorità competente.

d) Saranno fornite all'"Impresa", a titolo gratuito, aree per le attrezzature elencate in appresso nella misura necessaria per l'attuazione dei lavori.

n.3 campi di lavoro	mq.ciascuno 5000
n.3 cantieri per officina e deposito	mq.ciascuno 5000
n.3 impianti di frantumazione	mq.ciascuno 7000
n.3 magazzini per calcestruzzo bitume	mq.ciascuno 14000

e) Autorizzazione dell'Autorità interessata delle telecomunicazioni per l'installazione di telefono e servizi radio AF fino a 60 W tra Dhaka ed il sito dei lavori.

f) Saranno poste a disposizione dell'Impresa a titolo gratuito, cave, sorgenti d'acqua, riserve di materiali naturali presenti in tale zona statale , in particolare per quanto riguarda la costruzione di terrapieni e per altri lavori di spostamenti di terra lungo la strada, e di sabbia all'interno del letto del fiume,

g) Saranno posti a disposizione dell'"Impresa" a titolo gratuito i materiali ricuperati dalla esistente pavimentazione della strada da riciclare per la nuova pavimentazione.

h) Saranno poste a disposizione dell'"Ingegnere" per l'"Impresa", entro 15 giorni dal momento in cui sono richieste, secondo modalità da specificare, le aree in cui i lavori devono essere eseguiti, esonerando l'"Impresa" da ogni spesa derivante da espropri, movimenti di sostituzione di linee elettriche e telefoniche e sarà autorizzato in particolar modo il taglio di alberi laddove esistano, entro i limiti del nuovo tratto di strada, come specificato nel progetto e lungo tutto il percorso.

260.

Roma, 1° ottobre 1991

Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela firmata a Roma il 7 giugno 1988

(Entrata in vigore: 1° ottobre 1991)

ACCORDO AMMINISTRATIVO

PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

FIRMATA A ROMA IL 7 GIUGNO 1988

Per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmata a Roma il 7 giugno 1988, le Autorità competenti degli Stati contraenti hanno concordato il seguente Accordo Amministrativo:

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo Amministrativo:

1) il termine "Convenzione" designa la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmata a Roma il 7 giugno 1988,

2) il termine "Accordo" designa il presente Accordo Amministrativo;

3) i termini definiti all'articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo significato nel presente Accordo.

ARTICOLO 2

Le istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono:

a) in Italia:

1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, coloni e mezzadri); i regimi di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale, istituiti per particolari categorie di lavoratori dipendenti e gestiti dallo stesso I.N.P.S; le prestazioni economiche di malattia e maternità;

2) L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.), per quanto riguarda

l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo;

3) L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (I.N.P.D.A.I), per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei dirigenti d'azienda;

4) l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I), per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei giornalisti professionisti;

5) l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresa l'erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari;

6) le Unità Sanitarie Locali (U.S.L.), per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

b) In Venezuela:

l'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).

ARTICOLO 3

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali Organismi di collegamento tra le rispettive Istituzioni competenti:

a) per l'Italia:

1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Sede Centrale -, per quanto riguarda le prestazioni a carico dei regimi generali e speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché le prestazioni economiche di malattia e maternità;

2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione Generale -, per quanto riguarda le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale;

3) il Ministero della Sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

b) per il Venezuela:

l'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).

ARTICOLO 4

1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione, l'Istituzione competente dello Stato la cui legislazione rimane applicabile rilascia, su richiesta del datore di lavoro, un certificato di distacco che attesti che il lavoratore continua ad essere assoggettato alla legislazione di tale Stato per il periodo previsto da detto articolo. Tale certificato costituisce la prova che nei confronti del lavoratore non trova applicazione la legislazione dell'altro Stato.

2) Il certificato di cui al paragrafo precedente viene rilasciato:

a) in Italia:

dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);

b) in Venezuela:

dall'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).

3) L'Istituzione che rilascia il certificato ne invia copia all'Istituzione competente dell'altro Stato.

4) La proroga prevista all'articolo 5, paragrafo 2 della Convenzione dovrà essere richiesta dal datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, prima della scadenza del termine di due anni stabilito in detto articolo. La richiesta dovrà essere diretta all'Autorità competente dello Stato nel cui territorio è distaccato il lavoratore, per il tramite dell'Autorità competente dello Stato dove ha sede l'impresa.

5) L'autorizzazione di proroga, concessa ai sensi del paragrafo 4, viene notificata al datore di lavoro e all'Autorità competente dell'altro Stato.

6) La richiesta di proroga del distacco è inviata:

- in Italia:

al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

- in Venezuela:

al Ministero del Lavoro.

TITOLO II

CAPITOLO I

Prestazioni di invalidità, incapacità parziale, vecchiaia e morte

ARTICOLO 5

La totalizzazione dei periodi di assicurazione, in applicazione dell'articolo 7 della Convenzione, si effettua secondo le regole seguenti:

a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche se questi periodi siano stati già utilizzati per la concessione di una pensione ai sensi di questa seconda legislazione;

b) in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna Istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente;

c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione sono stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 6

1) Nei casi in cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 della Convenzione, l'Istituzione di ciascuno Stato contraente determina l'importo della pensione a proprio carico applicando le regole di calcolo nazionale.

2) Quando tutti o una parte dei periodi di contribuzione compiuti in Italia devono essere presi in considerazione per il calcolo della prestazione, l'Istituzione competente del Venezuela determinerà tale prestazione come se le contribuzioni relative a

detti periodi fossero state versate in ragione del salario medio soggetto a contribuzione in Venezuela.

ARTICOLO 7

1) Le domande di prestazioni di vecchiaia, invalidità o incapacità parziale e ai superstiti, relative ad attività lavorativa prestata in uno o in entrambi gli Stati contraenti, dovranno essere presentate alla Istituzione competente del luogo di residenza del richiedente, in conformità alla legislazione applicata da tale Istituzione. A tale fine viene istituito un apposito formulario di domanda.

2) Ove il richiedente risieda sul territorio di uno Stato terzo, potrà rivolgersi alla Istituzione competente dello Stato contraente di cui è cittadino o a quella dello Stato contraente sotto la cui legislazione egli o il suo dante causa è stato assoggettato da ultimo.

3) L'istituzione che riceve la domanda, ove non sia competente ad istruirla, la trasmette tempestivamente con tutta la documentazione alla Istituzione competente dell'altro Stato.

ARTICOLO 8

1) Ai fini della presentazione delle domande di prestazioni di vecchiaia, invalidità, incapacità parziale e ai superstiti previste dalla Convenzione, le Istituzioni competenti di entrambi gli Stati adotteranno un apposito formulario di domanda.

2) In caso di domande di prestazioni di invalidità o di incapacità parziale, le Istituzioni competenti invieranno una perizia medico-legale che dovrà essere rilasciata dai servizi sanitari delle competenti Istituzioni italiane o dell'Istituto Venezuelano delle Assicurazioni Sociali.

ARTICOLO 9

1) L'Istituzione competente per l'istruttoria della domanda determina i diritti del richiedente sulla base dei periodi di assicurazione accreditati ai sensi della propria legislazione e trasmette all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente due copie del formulario di collegamento contenenti i dati

relativi ai periodi di assicurazione accreditati in base alla propria legislazione e quelli relativi alle prestazioni accordate.

2) L'Istituzione che riceve il formulario di collegamento, determina, a sua volta i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione che essa applica, ovvero quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione accreditati ai sensi delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti.

Trasmette, quindi, all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente una copia del formulario di collegamento, completato con i dati relativi ai periodi di assicurazione accreditati in virtù della legislazione che essa applica e con quelli relativi alle prestazioni accordate.

3) L'Istituzione cui era stata presentata la domanda, ricevuta in restituzione una copia del formulario di collegamento, se non ha già accordato una prestazione definitiva, determina i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti.

Invia, quindi, copia della decisione adottata alla Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

4) Ciascuna Istituzione competente notifica direttamente agli interessati le decisioni adottate, precisando i mezzi e i termini di ricorso e gli Organismi competenti a riceverli.

5) I dati personali forniti dal richiedente nel formulario di domanda sono autenticati dall'Istituzione che riceve la domanda.

La trasmissione dei formulari con i dati autenticati dispensa l'Istituzione interessata dall'invio dei documenti originali all'Istituzione dell'altro Stato contraente. L'Istituzione ricevente potrà richiedere l'invio di qualsiasi documento.

ARTICOLO 10

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, l'interessato presenta all'Istituzione competente dello Stato contraente ove intende effettuare i versamenti un attestato dell'Istituzione competente dell'altro Stato da cui risultino i periodi accreditati in base alla propria legislazione.

Se l'assicurato non presenta l'attestato, l'Istituzione interessata lo richiede all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

CAPITOLO II

Prestazioni economiche di malattia e maternità

ARTICOLO 11

L'Istituzione competente di uno Stato contraente, ove debba far ricorso alla totalizzazione dei periodi di assicurazione in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione, si rivolgerà alla Istituzione competente dell'altro Stato contraente la quale rilascerà un attestato dei periodi di assicurazione accreditati all'interessato ai sensi della legislazione che essa applica.

CAPITOLO III

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

ARTICOLO 12

1) Per beneficiare delle prestazioni di cui all'articolo 11 della Convenzione, il lavoratore deve presentare all'Istituzione competente del luogo di soggiorno temporaneo o di residenza un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni, rilasciato dall'Istituzione dello Stato la cui legislazione si applica.

Se il lavoratore non presenta l'attestato, l'Istituzione interessata lo richiede all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

2) Le prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sono le seguenti:

in Italia:

a) cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali e riabilitative;

b) cure idrofangotermali e climatiche e relative spese alberghiere e di viaggio;

c) assistenza protesica e presidi vari;

d) prestazioni integrative;

in Venezuela:

a) cure mediche, chirurgiche, farmaceutiche, ospedaliere, sanatoriali e riabilitative;

b) protesi dentarie in caso di infortunio.

ARTICOLO 13

L'attestato previsto al precedente articolo 12, paragrafo 1, è rilasciato:

- in Italia:

dalla Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) competente per territorio e, in taluni casi, dal Ministero della Sanità;

- in Venezuela:

dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Sociali (I.V.S.S.).

ARTICOLO 14

1) La richiesta di prestazioni per malattie professionali può essere diretta sia all'Istituzione competente dello Stato sotto la cui legislazione il lavoratore è stato da ultimo esposto a rischio specifico, sia alla Istituzione competente dell'altro Stato contraente; in questo secondo caso, l'Istituzione trasmette la richiesta all'Istituzione competente del primo Stato, informandone il richiedente. La richiesta di prestazioni dovrà essere presentata con un apposito formulario.

2) L'Istituzione che esamina la domanda, se constata che non sono soddisfatte le condizioni per il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione che essa applica, procede come segue:

a) trasmette all'Istituzione dell'altro Stato la domanda, unitamente ai rapporti degli accertamenti medici effettuati e ad una copia della decisione di rigetto adottata;

b) notifica tale decisione all'interessato, indicando i motivi del rigetto, i mezzi e i termini di ricorso e la data di trasmissione degli atti all'Istituzione dell'altro Stato contraente.

TITOLO III

Disposizioni diverse e finali

ARTICOLO 15

I formulari, le attestazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all'applicazione della Convenzione saranno concordati dalle Autorità competenti dei due Stati contraenti.

ARTICOLO 16

I beneficiari di prestazioni accordate in virtù de Convenzione sono tenuti a fornire alle Istituzioni competenti le informazioni richieste, nonchè a comunicare ogni variazione della loro situazione personale o familiare che modifichi o possa modificare totalmente o parzialmente il diritto alle prestazioni di cui fruiscono.

ARTICOLO 17

Ai fini dell'applicazione della Convenzione, le Autorità e le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni persona, senza pregiudizio delle funzioni attribuite agli Organismi di collegamento.

ARTICOLO 18

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rivolgersi alle Autorità o alle Istituzioni competenti di questo Stato per ottenere ogni utile informazione per la tutela degli interessi delle persone che rappresentano.

ARTICOLO 19

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione, l'Istituzione che riceve un'istanza, una domanda, o un ricorso, attesta a margine di tali atti l'avvenuta verifica secondo le proprie procedure interne, apponendo comunque il timbro con la data di ricezione degli atti stessi.

ARTICOLO 20

Le spese sostenute per gli esami medico-legali previsti dall'articolo 22 della Convenzione saranno a carico della Istituzione che li effettua. Tuttavia, le Autorità competenti potranno, di comune accordo, prevedere il rimborso di alcune spese.

ARTICOLO 21

L'Istituzione competente di ciascuno Stato pagherà la pensione derivante dalla totalizzazione dei periodi di contribuzione compiuti in entrambi gli Stati contraenti. Tuttavia, in fase di prima liquidazione, potrà pagare un anticipo di pensione di importo superiore al dovuto. In tal caso, potrà richiedere all'Istituzione competente dell'altro Stato di trattenere e trasferire la parte di pensione eventualmente dovuta da essa al beneficiario, a titolo di arretrati.
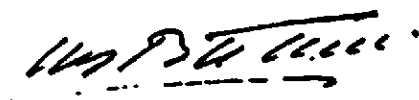
L'Istituzione competente del primo Stato soddisferà il proprio credito sulla somma trasferita e verserà all'interessato l'eventuale saldo.

ARTICOLO 22

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione e avrà termine alla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.
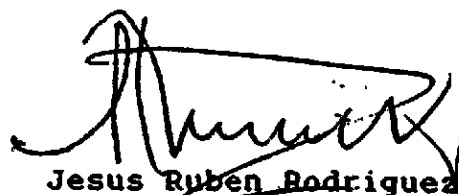
Fatto a Roma il 1 ottobre del 1991 in due esemplari, ciascun nella lingua italiana e spagnola facendo entrambi i test ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Ivo Butini
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica del Venezuela

Jesus Ruben Rodriguez
Ministro del Lavoro

261.

Jakarta, 4 ottobre 1991

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indonesiana relativo ad un programma per migliorare l'efficienza e l'affidabilità dell'impianto di energia termale PLN mediante l'ammodernamento del laboratorio centrale del PLN

(Entrata in vigore: 4 ottobre 1991)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
CONCERNING
A PROGRAMME FOR IMPROVING THE EFFICIENCY AND RELIABILITY
OF PLN THERMAL POWER STATION BY THE MODERNIZATION OF THE
CENTRAL LABORATORY OF PLN

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Italy within the framework of the Basic Agreement for Scientific and Technical Cooperation signed at Rome on November 24, 1972 desirous of strengthening existing ties of friendship and mutual understanding and aware of the importance of the energy sector for social and economic development, convene to stipulate the present Memorandum for the implementation of a programme of modernization of the Central Laboratory of PLN.

Article 1
OBJECTIVES OF THE PROJECT

The aim of the project is to improve the efficiency and reliability of PLN Thermal Power Station by supplying the necessary equipment to complete the PLN Central Laboratory and the relevant professional training of Indonesian technicians for its proper utilization.

Article 2
RESPONSIBLE AGENCIES

2.1. The Government of the Republic of Indonesia designates the PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA (PLN) as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum.

2.2. The Government of the Republic of Italy designates the CISE S.p.A., as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum.

Article 3
COMMITMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The Government of the Republic of Italy, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall make the following contributions :

3.1. Supply on CIF Jakarta basis the equipment foreseen in the project.

3.2. Make available of Italian experts :

- to assist PLN technicians during training in Italy for a total of 12.5 man-months;
- to set up the content of the training in Indonesia for a total of 0.5 man-months;
- to set up in Indonesia the equipment technical specification and relevant lay-out for a total of 1.5 man-months;
- to supervise the installation and the commissioning of the equipment in Indonesia for a total of 3 man-months;
- to assist the start up of the activities of the laboratory in Indonesia for a total of 4 man-months in Indonesia;
- to assist the laboratory operation in Indonesia during the first year for a total of 2 man-months but with a maximum of 8 visits;
- to coordinate the project activities in Indonesia for a total of 1.5 man-months.

3.3. Provide training in Italy for Indonesian personnel, including the international travel expenses, board, and lodging for a total of 80 man-weeks.

Article 4

COMMITMENT OF THE INDONESIAN GOVERNMENT

The Government of the Republic of Indonesia, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall make the following contributions :

4.1. To provide suitable and equipped laboratory spaces for the proper function of the laboratory.

4.2. To bear the salaries of Indonesian personnel participating in the activities in Italy and Indonesia.

4.3. To assist the transportation for the CISE experts in Indonesia.

4.4. To provide office space, secretarial services and communications facilities for CISE official use in Indonesia.

4.5. The customs clearance in Indonesia for the importation of the equipment and for import/re-exportation of tools necessary to the activities of CISE experts in Indonesia.

4.6. Moving, lifting machines, skilled and unskilled labour for equipment installation, including any service needed by the equipment.

4.7. Any tax and duty, if due, in Indonesia.

4.8. Health and accident insurance for PLN trainees in Italy.

Article 5

STATUS OF ITALIAN EXPERTS

The provision of Article 5 of the Agreement of November 24, 1972 shall be applicable to the Italian experts within the framework of this Memorandum.

In any case, the Government of the Republic of Indonesia shall assure the Italian experts working in Indonesia for the execution of the project that they will be provided the facilities and privileges not less favourable than those granted to experts from third countries working and operating in technical cooperation programs.
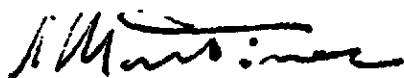
Article 6

EFFECTIVENESS

6.1. The present Memorandum shall enter into force on the date of its signature and shall expire upon the completion of the project or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

6.2. This Memorandum which is stipulated in accordance with the Agreement of Technical and Financial Cooperation between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Indonesia signed in Jakarta on October 25, 1990 is intended to set out administrative responsibilities of the two Governments in relation to the implementation of this project within the framework of the above mentioned Technical Cooperation Agreement between the two Governments.

6.3. This Memorandum may be amended at any time with the mutual consent of both the Governments by an Exchange of Letters.

6.4. Any difference arising out of the interpretation or implementation of this Memo randum shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in Jakarta on October 4 , 1991 in duplicate, in the English Language.

For the Government of
The Republic of Italy

Dr. Michele Martinez
Ambassador of the
Republic of Italy

For the Government of
The Republic of Indonesia

Prof. Dr. A. Arismunandar
Director General
of Electricity and New Energy
Ministry of Mines and Energy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDONESIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVA AD UN PROGRAMMA PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'AFFIDABILITA DELL'IMPIANTO DI ENERGIA TERMALE PNL MEDIANTE L'AMMODERNAMENTO DEL LABORATORIO CENTRALE DEL PLN.

Il Governo della Repubblica Indonesiana ed il Governo della Repubblica italiano nel quadro della'Accordo di Base per la Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato a Roma il 24 Novembre 1972, desiderosi di rafforzare i vincoli esistenti di amicizia e di reciproca comprensione e consapevoli dell'importanza del settore energetico ai fini dello sviluppo economico e sociale, convengono di stipulare il presente Memorandunm per l'attuazione del programma di ammodernamento del Laboratorio Centrale del PLN.

Articolo 1

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Scopo del progetto è di migliorare l'efficienza e l'affidabilità dell'impianto di energia termale del PLN fornendo l'attrezzatura necessaria per completare il laboratorio Centrale del PLN nonché una formazione professionale pertinente di tecnici indonesiani per il suo uso appropriato.

Articolo 2

ENTI RESPONSABILI

2.1 Il Governo della Repubblica d'Indonesia nomina LA PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA (PLN) come Ente responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum.

2.2 Il Governo della Repubblica Italiana nomina la CISE S.p.a. come Ente responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum.

Articolo 3

IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo della Repubblica Italiana in conformità con le leggi ed i regolamenti prevalenti fornirà i seguenti contributi:

3. Fornirà su base CIF Giacarta le attrezzature previste nel progetto.

3. Porrà a disposizione esperti italiani :

- per assistere i tecnici PLN durante la loro formazione professionale in Italia per un totale di 12,5 uomo/mese;

- per elaborare i contenuti della formazione professionale in Indonesia, per un totale di 0.5 uomo/mese;

- per stabilire in Indonesia le specifiche tecniche delle attrezzature nonché la loro disposizione, per una durata totale di 1.5 uomo/mese;

- per supervisionare le operazioni di commissionamento e l'installazione delle attrezzature in Indonesia, per un totale di 3 uomo/mese;

- per fornire assistenza all' avvio delle attività del laboratorio in Indonesia, per un totale di 4 uomo/mese in Indonesia;

- per assistere le operazioni di laboratorio in Indonesia durante il primo anno per un totale di 2 uomo/mese ma con un massimo di 8 visite;

- per coordinare le attività di progetto in Indonesia per una totale di 1.5 uomo/mese;

3.3 Fornirà formazione professionale in Italia per il personale indonesiano, comprese le spese di viaggio internazionale, nonché vitto e alloggio per un totale di 80 uomo/settimana.

Articolo 4

IMPEGNI DEL GOVERNO INDONESIANO

Il Governo della Repubblica Indonesiana, in conformità con le leggi e regolamenti prevalenti, darà i seguenti contributi:

4.1 Fornirà spazi di laboratorio appropriati ed attrezzati per un funzionamento corretto del laboratorio.

4.2 Prenderà a carico i salari del personale Indonesiano che partecipa alle attività in Italia ed in Indonesia.

4.3 Fornirà assistenza per quanto riguarda i trasporti degli esperti CISE in Indonesia.

4.4 Fornirà zone per ufficio, servizi di segreteria e servizi di comunicazione per l' uso ufficiale della CISE in Indonesia.

4.5 Accorderà il nulla-osta per quanto riguarda lo sdoganamento in Indonesia delle attrezzature importate e per l'importazione e riesportazione degli strumenti necessari alle attività degli esperti CISE in Indonesia.

4.6 Fornirà servizi per trasloco, macchine di sollevamento, mano d'opera specializzata e non per l'installazione delle attrezzature, compreso ogni servizio necessario per le attrezzature.

4.7 Esenzione fiscale da ogni tassa ed imposta eventualmente dovuta in Indonesia.

4.8 Assicurazione sanitaria e contro gli infortuni per i tirocinanti PLN in Italia

Articolo 5

STATUTO DEGLI ESPERTI ITALIANI

Il disposto dell'Articolo 5 dell'Accordo del 24 Novembre 1972 sarà applicabile agli esperti Italiani nell'ambito del presente Memorandum.

In tutti i casi, il Governo della Repubblica Indonesiana si impegna affinché gli esperti italiani che lavorano in Indonesia alla realizzazione del progetto usufruiscano di agevolazioni e privilegi non meno favorevoli di quelli concessi agli esperti di paesi terzi che lavorano ed operano in programmi di cooperazione tecnica.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

6.1 Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della sua firma e scadrà al completamento del progetto oppure in qualsiasi data reciprocamente concordata da entrambe i Governi.

6.2 Il presente Memorandum, stipulato in conformità con l'Accordo di Cooperazione Tecnica e Finanziaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Indonesia firmato a Giacarta il 25 Ottobre 1990, mira a a stabilire le responsabilità amministrative di entrambi i Governi in relazione alla realizzazione del presente progetto, nel quadro del predetto Accordo di Cooperazione Tecnica tra i due Governi.

262.

Roma, 25 ottobre 1991

Accordo di fondo fiduciario tra il Governo Italiano e l'Istituto italo-latino americano

(Entrata in vigore: 25 ottobre 1991)

A C C O R D O
TRA
IL GOVERNO ITALIANO
E
L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO

concernente la realizzazione del programma: "Piano Pilota per lo sfruttamento delle energie non convenzionali e per lo sviluppo delle tecnologie locali necessarie alla realizzazione di mini-micro centrali idroelettriche in Perù".

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora innanzi denominato Governo Italiano, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, da una parte, e l'Istituto Italo - Latino Americano, d'ora innanzi denominato I.I.L.A., dall'altra, si impegnano a collaborare in vista della realizzazione di un progetto per un "Piano Pilota per lo sfruttamento delle energie non convenzionali e per lo sviluppo delle tecnologie locali necessarie alla realizzazione di mini-micro centrali idroelettriche", secondo il documento DOC IILA-SC/21 (Allegato 2 del "Convenio Básico").

Le due parti in causa essendosi reciprocamente consultate e dichiarando che onoreranno gli obblighi che implica l'esecuzione di questo progetto in uno spirito di cooperazione amichevole, convengono quanto segue:

Articolo I

Lo scopo del progetto, di cui la descrizione dettagliata figura nel DOC. IILA-SC/21 allegato al "Convenio Básico", è la realizzazione di un Piano Pilota di Elettrificazione Rurale e l'installazione di due mini-centrali idroelettriche dimostrative.

Articolo II

Prestazioni italiane

II.1. In vista della realizzazione del progetto il Governo Italiano verserà all'I.I.L.A. la somma di $USA 1.362.400 che servirà al finanziamento (in conformità al bilancio che figura nelle tabelle 1 e 2 del DOC.IILA-SC/21 - Allegato 2 del "Convenio Básico") delle voci elencate al punto 3.3.1 di tale documento.

II.2. Il contributo del Governo Italiano sarà limitato all'ammontare sopra indicato ovvero $USA 1.362.400. Qualora nel corso del progetto si verifichi un aumento dei costi superiore al preventivo effettuato nel bilancio del progetto stesso, verrà esaminata congiuntamente dall'I.I.L.A. e dal Governo Italiano la possibilità di ampliare l'ammontare del finanziamento.

II.3. Qualsiasi cifra non spesa al completamento del progetto, derivante da un eventuale diminuzione degli oneri previsti o da un variato tasso di cambio fra le valute ed altre, ivi compresi gli interessi maturati, dovrà essere restituita oppure tenuta a disposizione della Direzione Generale per la Cooperazione allo

Sviluppo per la sua utilizzazione nello stesso od in altri programmi congiunti.

Articolo III

Versamenti

Il contributo di $USA 1.362.400 diviso in due rate, delle quali la seconda da pagare all'atto della presentazione del primo stato di avanzamento annuale dei lavori e del rendiconto relativo, verrà versato all'I.I.L.A. secondo modalità da stabilirsi in apposito scambio di lettere.

Articolo IV

Da parte sua l'I.I.L.A. si impegna a:

IV.1. Informare ufficialmente i Governi latinoamericani della partecipazione finanziaria del Governo Italiano alla realizzazione del progetto.

IV.2. Realizzare il progetto in conformità al DOC.IILA-SC/21 (Allegato 2 del "Convenio Básico") affidandolo per la parte di sua competenza alla Società HYDRO Co. Engineering di Genova, come risulta dal suddetto documento tecnico, approvato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d'Italia.

IV.3. Concordare con il Governo Italiano ogni modifica importante relativa all'esecuzione del progetto e che ne varii sostanzialmente i contenuti.

IV.4. Assicurare l'amministrazione e la contabilità dei fondi forniti dal Governo Italiano per la realizzazione del progetto.

IV.5. Inviare al Governo Italiano alla fine di ogni anno finanziario, così come alla fine del progetto, i rendiconti in due esemplari, delle spese relative al progetto.

Si conviene altresì che:

IV.6. In qualsiasi momento e per tutta la durata del presente Accordo il Governo Italiano e l'I.I.L.A. potranno decidere di comune accordo di divergere dal piano di lavoro o dal bilancio del progetto e di praticare le modifiche necessarie al piano operativo, a condizione di rispettarne gli obiettivi e di rimanere nei limiti dei fondi disponibili. Qualora se ne ravvisasse la necessità, le modalità dei versamenti di cui all'articolo III sopra menzionato potrebbero ugualmente essere riviste.

Il Governo Italiano manterrà comunque facoltà di inviare nel Paese beneficiario, entro quattro mesi dalla firma del presente Accordo, missioni tecniche intese ad accertare la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di una ottimale realizzazione del progetto quali previsti nel DOC.IILA-SC/21 (Allegato 2 del "Convenio Básico").

IV.7. Per ciascuna fornitura l'I.I.L.A. definirà, con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici specifici, le caratteristiche tecniche e le modalità di fornitura ed assistenza che dovranno essere rispettate dai fornitori. Qualora le caratteristiche della fornitura siano tali da non permettere l'individuazione in modo esaustivo dei possibili fornitori, sarà compito dell'I.I.L.A., con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici specifici, di istruire i documenti tecnici di gara e bandirne i termini secondo le modalità ed i tempi che esso ritenga più opportuni.

Nel caso che tali forniture non comportino oneri di spesa particolarmente significativi ed i tempi di acquisizione debbano essere contenuti al fine del proseguimento del progetto, saranno richieste direttamente tre offerte ad altrettanti fornitori conosciuti, sulla base della loro solidità e riconosciuta serietà, e della loro più opportuna posizione geografica rispetto al luogo di utilizzazione delle merci o servizi da essi forniti.

Per tutti i casi in cui, data la specificità delle forniture sia possibile individuare in modo esaustivo l'elenco dei fornitori, verrà fatta ad essi richiesta diretta di offerta che sarà vagliata successivamente dall'I.I.L.A.

In ogni caso l'I.I.L.A., con l'ausilio dei suoi consulenti tecnici specifici, provvederà a stabilire una graduatoria, in base all'importo economico di ciascuna offerta ed alla rispondenza con le specifiche tecniche indicate ed eventualmente verificate presso il fornitore.

Articolo V

Altri impegni dell'I.I.L.A.: informazioni al Governo Italiano ed ai Paesi membri.

V.1. L'I.I.L.A. trasmetterà dei rapporti semestrali sullo stato di avanzamento del progetto.

V.2. Al termine del programma di cui si tratta nel presente Accordo, l'I.I.L.A. trasmetterà al Governo Italiano ed ai Paesi membri un rapporto finale sulla sua realizzazione, comprendendo eventualmente anche i risultati di una missione di verifica operativa del progetto.

V.3. L'I.I.L.A. informerà il Governo Italiano di ogni riunione ufficiale che avrà luogo nella sede dell'I.I.L.A. con i rappresentanti dell'Istituzione tecnica (ELECTROPERU) del Governo beneficiario concernente la realizzazione ed il finanziamento del progetto.

V.4. L'I.I.L.A. porterà a conoscenza del Governo Italiano ogni fatto o decisione importante riguardante il progetto.

Articolo VI

Validità - Clausole addizionali

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti ed ha una durata pari al periodo necessario al completamento

del programma.

Esso può essere denunciato mediante notifica scritta di una delle parti all'altra con un preavviso di dodici mesi. In questo caso un elenco delle spese sostenute sarà sottoposto al Governo Italiano. L'ammontare versato in più verrà rimborsato su un conto indicato dal Governo Italiano.
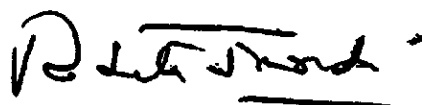
Se le spese effettive fossero superiori agli ammontari già versati dal Governo Italiano, la differenza sarà trasmessa dallo stesso all'IILA.

Ogni clausola addizionale al presente Accordo sarà oggetto di un semplice scambio di corrispondenza tra le parti, e dovrà essere approvata dalle stesse prima di essere allegata come parte integrante del presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari in lingua italiana, il venticinque ottobre millenovecentonovantuno.

Per il GOVERNO ITALIANO

Per l'I.I.L.A.

92A0047

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651318) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 165.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 165.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189